

## **Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)**

*di Stefano Sicardi*

*(Professore ordinario di diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino)*

### *Alcune considerazioni sulla delimitazione dell'indagine.*

Il tema della laicità - sia pur con lessico ed in forme e contesti profondamente differenti -, occupa la scena, da almeno mezzo millennio e con grandissimo rilievo, nell'ambito della cultura europea e americana, con importantissime ricadute sulla valutazione e qualificazione di una pluralità di comportamenti individuali e collettivi.

Più che mai la laicità è oggi al centro di una quantità crescente (addirittura alluvionale) di riflessioni e dibattiti, essendo stata proiettata al di fuori delle già nutrite dispute "di famiglia" interne al *milieu* ebraico-cristiano e al pensiero politico e giuridico dell'Occidente (quali il significato e l'estensione della libertà religiosa e di coscienza e i caratteri della distinzione/separazione degli ambiti tra confessioni ed "autorità secolari"). La laicità si è così aggrovigliata, in tempi a noi più vicini con le questioni - spesso declinate in termini drammatici - dell'identità e del confronto (e della ricerca di assetti di coesistenza) tra culture/civiltà differenti, che, in conseguenza della straordinaria mobilità e contiguità del mondo contemporaneo, risultano inesorabilmente vicinissime e quindi "obbligate" ad una convivenza non a distanza ma - se così si può dire - "sovrapposta".

Tanti sono, ovviamente, i possibili modi di affrontare il problema della laicità: da quello più strettamente definitorio - che cerchi di operare il massimo di pulizia di un lemma soggetto ad accezioni tra loro persino inconciliabili, distinguendone la portata rispetto a figure finite -; a quello di taglio storico-istituzionale - volto a rintracciare le linee di svolgimento della problematica della laicità in una prospettiva diacronica -; a quello, ancora, per continuare nell'esemplificazione, maggiormente orientato alle ricostruzioni dell'idea di laicità in chiave più prettamente speculativa (raffrontando, ad esempio, gli approcci filosofici al tema con quelli espressi dal pensiero politico e giuridico).

In questa sede intendo muovermi in una prospettiva più circoscritta, concentrando l'attenzione sul trattamento della laicità da parte prima di tutto della giurisprudenza della Corte costituzionale italiana<sup>1</sup>, senza però trascurare l'apporto degli altri giudici che, nel nostro Paese, si sono occupati del problema<sup>2</sup> e, soprattutto, il rapporto tra i connotati della laicità espressi dalla Corte e quelli privilegiati dai giudici comuni, ordinari e amministrativi.

L'esame che seguirà mira quindi in primo luogo a ricostruire un panorama giurisprudenziale (caratterizzato da più itinerari), senza peraltro trascurare, almeno per alcuni aspetti che si ritengono particolarmente salienti, l'interazione con le posizioni e i commenti della comunità scientifica e, più in generale, l'impatto sull'opinione pubblica. Tutto ciò è facilitato dal fatto che ci troviamo -

---

<sup>1</sup> Sentt. 203/1989; 259/1990; 13/1991; 195/1993; 421/1993; 149/1995; 440/1995; 178/1996; 334/1996; 235/1997; 329/1997; 508/2000; 327/2002; 389/2004; 168/2005, fino all'ord. 127/2006, qui citata solo perché riguarda l'inammissibilità di un conflitto correlato al problema dell'esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie.

<sup>2</sup> Cons. di Stato, Adunanza II Sez., parere 27/04/1988, n. 63; Corte di Cass., III Sez. Pen., 13/10/1998, n. 10; Corte di Cass., IV Sez. Pen., 01-03-2000, n. 439 (est. Colaianni); Avv. Stato di Bologna, parere del 16/07/2002; Trib. dell'Aquila, ord. 23-10-2003 (est. M. Montanaro); Trib. dell'Aquila, 19/11/2003 (pres. est. Villani); TAR Veneto, I sez., Ord Rimess., 14-11-2003 (relat. Gabricci); TAR Veneto, III Sez., 17/03/05, n. 1110; Trib. Civ. di Bologna, I Sez. Civ., ord. 24-03-2005 (est. Palombi); Trib. Civ. Napoli, X Sez. Civ., ord. 26/03/2005 (est. Pignata); Trib. Civ. dell'Aquila, 31/03/2005 (est. Villani); Trib. Civ. dell'Aquila, ord. 26-05-2005 (su reclamo dell'ord. Del 31/03/2005), (Pres. Rel. Tatozzi); TAR Lombardia, Sez. Brescia, sent. 22/05/2006, n. 603; Cons. di Stato, VI Sez., 13/02/2006, n. 556; Cons. di Stato, Adun. Sez. II, 15/02/2006 (est. Pozzi); ed anche Corte. App. Perugia, ord. 10/04/2006 e le pronunce relative al caso del giudice di Camerino: Trib. dell'Aquila, 15-12-2005, n. 622 e TAR Marche, 22/03/2006, n. 94.

perlomeno ancora - di fronte ad un corpus giurisprudenziale già indubbiamente significativo, ma non sconfinato, e quindi più agevolmente “dominabile” di altri. E particolare attenzione si dedicherà ai connotati diacronici, di evoluzione nel tempo, della giurisprudenza considerata, nella prospettiva di fornirne un sintetico bilancio in relazione al tragitto fin qui percorso e di evidenziarne alcuni snodi e passaggi che si ritengono meritevoli di particolare attenzione.

## 2. *L'itinerario giurisprudenziale in tema di laicità percorso dalla Corte costituzionale*

### 2.1 *Il punto di partenza.*

In Italia, il concetto di laicità, nella sua accezione più specificamente giuridica, viene tematizzato, come è noto, non a livello normativo, ma in via giurisprudenziale. In questo contesto la Corte costituzionale gioca un ruolo decisivo, anche se, persino sul piano cronologico, non esclusivo (si registra - poco prima del *leading case* del 1989 - la presa di posizione del Consiglio di Stato che, pur resa in forma di parere, assume caratteri almeno “paragiurisprudenziali” ed è indubbiamente destinata ad incidere in futuro) e – al di là del tributo di omaggio formale – per niente incontrovertito, come si avrà modo di precisare più avanti [cfr. infra, §. 4].

Le ricostruzioni sull'*incipit* della giurisprudenza costituzionale in tema di laicità (sviluppatasi ormai nell'arco di più di un quindicennio e già oggetto di una serie di indagini ricostruttive) convergono, sia pur con diversi atteggiamenti valutativi, nel porre in luce alcuni aspetti e passaggi fondamentali, tratti dalla notissima sentenza 203/1989 (Casavola)<sup>3</sup>.

L'intervento della Corte costituzionale assume una portata particolarmente significativa, in quanto – come è noto - essa eleva a *principio supremo dell'ordinamento costituzionale* (peraltro ove ciò non fosse stato affermato, sarebbe stato almeno problematico per la Corte evitare una declaratoria di inammissibilità della questione implicante la valutazione di una disciplina attuativa del Concordato) un concetto molto praticato nel dibattito storico-politico, spesso notevolmente acceso, del nostro Paese (sia pure più nell'accezione di “laicismo”) e, in generale, dei paesi latini, ma da noi meno approfondito, sul piano più specificamente giuridico, rispetto ad altre tematiche vicine o collegate.

E la Corte avverte – va detto: con lungimiranza -, di fronte ai problemi che incombono (e che ulteriormente si porranno) la necessità, appunto, di esplicitare il concetto di laicità sul terreno giuridico-costituzionale. In relazione a questa delicata operazione il giudice delle leggi – anche perché ciò risponde alle differenti culture in esso presenti che, a loro volta, riflettono le diverse tendenze che si ritrovano nella società italiana – fornisce una connotazione della laicità, se così si può dire, “in versione italiana”<sup>4</sup>, differenziandola quindi da accezioni ritenute non (o meno) conformi al nostro assetto costituzionale e, più in generale, al nostro *milieu* culturale.

Nella costruzione di quello che viene appunto definito come «*uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale della Repubblica*» la Corte, in particolare, prende le distanze da una concezione del fenomeno religioso come elemento strettamente correlato alla sfera del puro “privato”, non ponendosi quindi in una prospettiva di mera astensione/estraneità verso di esso, ma in una prospettiva di laicità “positiva”, da intendersi nel senso di una valutazione “favorevole”, non quindi distaccata/indifferente, rispetto al fenomeno religioso; cui segue l'ammissibilità (da precisare e perimetrare) di interventi “in positivo”, cioè a sostegno delle attività religiose, in quanto bisogno/interesse dei cittadini da tutelarsi nel nostro ordinamento. Ciò emerge dalla citatissima formulazione secondo la quale il principio di laicità «*implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale*»; infatti «*l'attitudine laica dello Stato-comunità... risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione*

<sup>3</sup> In *Giur. Cost.*, 1989, I, 890 segg.

<sup>4</sup> Preferisco non dire “all'italiana”, perché si tratta di un termine frequentemente connotato in senso negativo, mentre qui intendo solo fornire una qualificazione descrittiva.

*dello Stato persona, o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini»<sup>5</sup>.*

Si tratta di una risposta, come già accennato, non confligente con le tendenze prevalenti nel *milieu* italiano, che miravano ormai da tempo ad un aggiornamento/trasformazione della prospettiva pattizia, non quindi più da intendersi in un'ottica duramente discriminante e di drastico privilegio di una confessione - come era avvenuto nel periodo prerепubblicano e nei primi decenni dopo il 1948 - , ma in chiave democratico-pluralistica.

Tale risposta della Corte dovrà successivamente - se così si può dire - “destreggiarsi” tra pressanti domande di correzione di discipline, vigenti nel nostro ordinamento, molto lontane da una prospettiva di laicità (sia pur in versione italiana) ed altrettanto pressanti richieste di difesa della rilevanza sociale del cattolicesimo e di collaborazione tra Stato e Chiesa, alla stregua della massima valorizzazione possibile delle formule contenute nella normativa neoconcordataria.

Deve peraltro con forza anche sottolinearsi come dalla sentenza n. 203 della Corte emerga, con particolare intensità, un raccordo strettissimo tra laicità e divieto di discriminazioni - espresso con assoluta evidenza da alcune specifiche affermazioni, oltre che, in generale, dalla materia del contendere (il carattere da attribuire all'ora di religione cattolica nelle scuole pubbliche) che caratterizzava tale pronuncia - e tra laicità e libertà di coscienza<sup>6</sup>. Quest'ultima, infatti, deve godere (anche, ma non solo, nella sua specificazione di libertà religiosa) di una protezione particolarmente intensa nel sistema costituzionale<sup>7</sup>, dovendo essere preservata dagli attentati, diretti e indiretti, suscettibili di annidarsi in una grande varietà di situazioni disciplinate dalla normativa subcostituzionale.

La compresenza tra *favor* nei confronti del fenomeno religioso e tutela della libertà di coscienza la si ritrova, espressa in termini particolarmente forti, nella sent. della Corte 13/1991, ove se l'insegnamento religioso cattolico nelle scuole pubbliche è pur visto come «manifestazione» del principio di laicità (non però in quanto la religione cattolica sia di per sé espressione di “laicità”, ma in quanto la laicità nella versione italiana ammette l'insegnamento religioso nella scuola pubblica: comunque, quindici anni dopo, l'idea che un simbolo, anzitutto del cattolicesimo, sia espressione di laicità lo si ritroverà nella giurisprudenza amministrativa), deve essere assolutamente tutelata anche la posizione dei non avvalentisi, in relazione all'opzione di coscienza sottesa alla fruizione o meno di tale insegnamento<sup>8</sup> [cfr. pure *infra sub c*].

---

<sup>5</sup> Per le citazioni che precedono sent. n. 203/1989, punti 4 e 7 in diritto, in *Giur. Cost.*, 1989, I, 890 segg., in particolare 898-899 e 900-901.

<sup>6</sup> «La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione alternativa, *quando dinnanzi all'insegnamento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionalmente non degradabile, nella sua serietà ed impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche*» (sent. 203, cit., 902-903, punto 9 in diritto, corsivo mio). «Quindi se le varie nozioni di laicità si diversificano in modo rilevante circa la possibilità e le modalità di un'azione in senso positivo dello Stato in ambito religioso, le medesime peraltro concordano circa la necessità che il medesimo o comunque i poteri pubblici non forzino alcuno a tenere od a non tenere un determinato comportamento discendente da scelte proprie o altrui, operate in campo religioso. Qui i valori della laicità si saldano nel quadro di fondo dei diritti fondamentali, con quelli della libertà religiosa intesa in senso negativo» (L. MUSSELLI, *Insegnamento della religione cattolica e tutela della libertà religiosa* (nota a sent. 203/1989), in *Giur. Cost.*, 1989, I, 908 segg., in particolare. 909).

<sup>7</sup> Si ricordi emblematicamente quanto affermato nella sent. 467/1991 (in «*Giur. Cost.*», 1991, p. 3805 ss., in particolare p. 3813 ss., punto 4 in diritto), ove si legge che «*la sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana che circonda*» i diritti ex artt. 21 e 19 Cost.; «*riflesso giuridico che...esige... una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala di valori espressa dalla Costituzione italiana*».

<sup>8</sup> Diversamente A. PIN (*Il percorso della laicità “all'italiana”. Dalla prima giurisprudenza costituzionale al Tar Veneto: una sintesi ricostruttiva*, in *Quad. Dir. Pol. Eccl.*, 2006, 203 segg., in particolare 209), che non correla l'insegnamento della religione cattolica e la parallela tutela della coscienza nei termini che invece a me sembrano essenziali nella impostazione complessiva della Corte costituzionale.

Si tratta di elementi correlati, che vengono – fin da subito - a comporre un quadro complessivo della laicità “in versione italiana” e che – per non fornirne una versione sbilanciata ed unilaterale - vanno ambedue sottolineati e valorizzati.

Tutto quanto precede non costituisce peraltro che l’inizio di un’articolata vicenda giurisprudenziale, che vede svilupparsi diversi filoni (non sempre coordinati tra loro), alcuni da considerarsi diretta specificazione delle affermazioni iniziali (si pensi alle molteplici applicazioni del principio di laicità non come indifferenza, ma come atteggiamento “in positivo” verso l’estrinsecarsi del fenomeno religioso; o all’importanza crescente del raccordo tra laicità e libertà di coscienza); altri da intendersi come svolgimenti o sviluppi assolutamente legittimi, ma meno esplicitati nelle affermazioni di partenza e comportanti ulteriori significative ricadute (come l’affermazione del principio di “distinzione degli ordini”). Ovvio come a tutto ciò si accompagni una valutazione discordante delle pronunce della Corte, su cui si avrà occasione di ritornare [*infra*, §. 2, in particolare, *sub b*) e d)].

Vanno, di conseguenza, qui di seguito, posti in rilievo i diversi filoni e i correlativi svolgimenti in cui si sono venute a concretizzare nel tempo le iniziali connotazioni del principio di laicità espresse dalla Corte costituzionale<sup>9</sup>.

## 2.2. I filoni giurisprudenziali della Corte in materia di laicità: conferme e linee di evoluzione.

### a) La non indifferenza e non estraneità (fino al sostegno attivo) nei confronti del fenomeno religioso, rispetto alle sue manifestazioni individuali e comunitarie, in un contesto pluralista.

Un primo filone da esaminare – emblematico della concezione della laicità in versione italiana – consiste nella proiezione nel tempo delle affermazioni più sopra inizialmente ricordate<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Si richiamano in proposito due significative ed attente ricostruzioni della giurisprudenza costituzionale in tema di laicità, le cui condivisibili acquisizioni si ritroveranno anche nella esposizione che seguirà.

G. CASUSCELLI (“*L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di vilipendio della religione*”, in *Quaderni della Scuola di Specializzazione in Diritto ecclesiastico e canonico*, 7, Napoli, 2002, 79 segg., in particolare 86; e pure in *Quad. Dir. Pol. Eccl.*, 2001/3, 1119 segg.), ha sinteticamente riassunto in una serie di punti le risultanze della giurisprudenza costituzionale in tema di laicità: fondamento pluralista dello Stato; irrilevanza del dato numerico; irrilevanza del dato sociologico; divieto di discipline differenziate in base all’elemento della religione; dovere di equidistanza ed imparzialità; regola della distinzione degli ordini; doverosa tutela delle minoranze religiose; legittimità, entro certi limiti, della legislazione promozionale di tutela della libertà di religione.

Più analiticamente V. PACILLO (*Neo-confessionismo e regressione*, in [www.olir.it](http://www.olir.it), gennaio 2005, §. 2, pag. 7-8) imputa ai pubblici poteri «quattro *obbligazioni* fondamentali»: «l’obbligo di salvaguardare la libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» (203/1989); «l’obbligo di assumere un atteggiamento “di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose”, ferma restando “la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario... e con le confessioni diverse da quella cattolica tramite intese» (508/2000); «l’obbligo di fornire pari protezione alla coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede quale che sia la confessione di appartenenza» (440/1995); «l’obbligo di operare la distinzione tra l’ordine delle questioni civili” e l’ordine delle questioni religiose”; in forza di tale distinzione la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato e ciò comporta - per l’ordinamento giuridico dello Stato e per le sue istituzioni “il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l’efficacia dei propri precetti» (334/1996).

Da queste «obbligazioni» che «rappresentano veri e propri assiomi che strutturano e costituiscono il “nucleo duro” del concetto giuridico di laicità ricavabile dal nostro sistema costituzionale», l’autore citato fa derivare una serie di corollari: «lo Stato laico non può avere nessuna religione ufficiale o tutelata più (o meno) incisivamente delle altre, ed i pubblici poteri devono astenersi dal favorire, propagandare o biasimare i valori di una determinata dottrina confessionale»; «lo Stato laico è chiamato a garantire la libertà di coscienza, di pensiero e di religione di tutti gli individui, l’eguaglianza di tutti i soggetti senza distinzione di religione, nonché l’uguale libertà di tutte le confessioni religiose di fronte alla legge»; «lo Stato laico si dichiara totalmente incompetente a valutare i principi professati da una determinata confessione religiosa»; «lo Stato laico deve rispettare tutte le opzioni religiose e tutti i comportamenti che da tali opzioni discendano, purché questi ultimi siano frutto di una libera scelta e non vadano a configgere con altre libertà costituzionalmente garantite che siano ritenute preminenti ed inderogabili».

<sup>10</sup> Per le quali – le riporto nuovamente per comodità - la laicità «*implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale*»; in un contesto in cui si chiama in causa «*l’attitudine laica dello Stato-comunità, che*

Tali formule vengono in seguito frequentemente ripetute (ad esempio, più di recente, sulla non indifferenza, sent. 508/2000; e sulla pluralità di fedi, sentt. n. 440 del 1995 e 508/2000); in alcuni casi però il riferimento ad esse – diretto o indiretto – risulta particolarmente pregnante.

Si pensi alla sentenza n. 440/1995 (Zagrebel'sky)<sup>11</sup>, formalmente riduttiva (“limitatamente alle parole”) – ma in realtà additiva - sull’art. 724 c. p., relativo al reato di bestemmia (valutato alla stregua degli artt. 3 e 8, comma 1, Cost.).

Richiamerò tale pronuncia anche successivamente, poiché essa racchiude differenti significativi aspetti della giurisprudenza costituzionale in tema di laicità. Per quanto ora più specificamente rileva, se la premessa dei successivi svolgimenti (l’*incipit* della parte “in diritto”) è costituita dall’affermazione secondo cui la «nozione di “religione dello Stato”.. [è]... incompatibile con il principio costituzionale fondamentale di laicità dello Stato», l’aspetto qui da porre in rilievo, è che ciò conduce, come è noto, a dichiarare incostituzionale la discriminazione, in relazione alla punizione della bestemmia, tra quella rivolta alla religione di Stato e quella rivolta ad altri culti (poiché «*differenzia la tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata*»)<sup>12</sup>, ma in un contesto in cui viene conservata (come reato) la «*bestemmia contro la Divinità*», scindendola da quella riguardante simboli o persone della religione di Stato: la prima «*si può considerare punita indipendentemente dalla riconducibilità della Divinità stessa a questa o a quella religione, sottraendosi così alla censura di incostituzionalità*» e, in tal modo, «*proteggendo già ora dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni e discriminazioni, nell’ambito – beninteso – del concetto di buon costume*»; ciò attraverso l’estensione della norma alle fedi religiose escluse, in un quadro in cui appunto non è incostituzionale la punizione della bestemmia (ove non limitata ad una sola fede religiosa), tutelandosi «*un bene che è comune a tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse*»<sup>13</sup>.

Ecco quindi emergere – elemento qualificante della “versione italiana” della laicità – una valutazione sicuramente non ostile od indifferente rispetto al fenomeno religioso - meritevole di tutela anche sul piano penale, in un quadro in cui si afferma «*l’appartenenza della norma sanzionatrice della bestemmia (anche) all’ambito dei reati che attengono alla religione*» e non solo a quello «*dei reati di malcostume*» - e la riaffermazione del contesto pluralistico in cui tutto ciò va calato. Una soluzione significativa ed emblematica quindi della questione, al di là, peraltro, di comprensibili preoccupazioni per il principio di legalità in materia penale<sup>14</sup>.

Altro elemento essenziale della sentenza appena citata è che essa riafferma «*l’irrelevanza del criterio numerico nelle valutazioni costituzionali in nome dell’uguaglianza di religione*»; e lo stesso avviene, in altre pronunce [cfr., *infra*, sub b)], per quello sociologico (del tutto finitimo). Si tratta di aspetti qualificanti dell’atteggiamento di *favor* della Corte nei confronti del fenomeno religioso, individuale ed associato, che ne vengono quindi a connotare la “versione italiana” da essa prospettata (e che vedranno in proposito un ben diverso atteggiamento dei giudici comuni) [vedi *infra* §. 3].

---

*risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto ad una religione o ad un particolare credo, ma si pone al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini».*

<sup>11</sup> In *Giur. Cost.*, 1995, 3475 segg., in particolare 3479 segg., punti 3.2-3.4. in diritto.

<sup>12</sup> Sent. cit., 3481, punto 3.3. in diritto.

<sup>13</sup> Sent. cit., 3482, punto 3. 4. in diritto.

<sup>14</sup> F. RAMACCI, *La bestemmia contro la Divinità: una contravvenzione delittuosa ?* (nota alla sent. n. 440/1995), in *Giur. Cost.*, 1995, 3484 segg., in particolare 3486-3487, corsivo nel testo, rileva peraltro che «la scelta interpretativa della sentenza aggiunge un’area di punibilità per l’innanzi sconosciuta al diritto vivente e pertanto rende punibile – con l’uso strumentale dell’interpretazione costituzionalizzante – una serie di fatti in precedenza tenuti fuori dalla previsione della norma incriminatrice», insidiandosi così «pericolosamente il principio di legalità in materia penale»; analogamente e diffusamente, M. D’AMICO, *Una nuova figura di reato: la bestemmia contro la «Divinità»*, (nota alla sent. n. 440/1995), in *Giur. Cost.*, 1995, 3487 segg., 3488 segg., 3495 segg.

Una specificazione del filone appena evidenziato (nella direzione della tutela “in positivo” del fenomeno religioso) consiste nell’attenzione – da parte della Corte - alla dimensione comunitaria del fenomeno religioso (in particolare con riguardo alla libertà di culto e alla posizione delle Confessioni), da intendersi peraltro né disgiunta, né opposta alla dimensione individuale<sup>15</sup> (su cui si tornerà), ma invece come proiezione di quest’ultima, al fine di garantirne l’effettività.

Si pensi alle affermazioni del giudice costituzionale sull’*eguale libertà delle confessioni religiose*, da prendersi in considerazione, anche, in particolare, «*in quanto preordinata alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini, e cioè in funzione di un effettivo godimento del diritto di libertà religiosa, che comprende l’esercizio pubblico del culto professato come esplicitamente sancito dall’art. 19 Cost. In questa prospettiva tutte* [non solo quindi quelle dotate di Intesa] *le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti*»<sup>16</sup>. E ancora, muovendo questa volta dai singoli e non dalle confessioni, ma giungendo al medesimo risultato, la Corte afferma che va tutelata «*l’eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui l’eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario e sulla quale esercita una evidente, ancorché diretta influenza la possibilità delle diverse confessioni di accedere a benefici economici come quelli previsti*» - sent. 346/2002 (Onida) -<sup>17</sup> da determinate normative, in particolare regionali, volte alla dotazione/destinazione di aree e all’erogazione di contributi in materia urbanistica al fine di assicurare quel servizio di interesse pubblico costituito dal servizio religioso<sup>18</sup>.

Tutto ciò manifesta l’intendimento della Corte di assicurare puntualmente e specificamente le estrinsecazioni della libertà religiosa e quindi, in particolare, anche l’effettiva concretizzazione e tutela, protetta da discriminazioni, dell’attività di culto - «*componente essenziale della libertà religiosa*»<sup>19</sup> da tutelarsi «*“in positivo”, giusta la formulazione del comma 2 dell’art. 3» Cost.*<sup>20</sup> -, in connessione al principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose.

Di qui, inoltre, come appena anticipato, l’inaccettabilità, in relazione alle fattispecie sopra ricordate (regolate da una disciplina legislativa non pattizia, ma unilaterale), della diversità di trattamento<sup>21</sup>, tra confessioni religiose<sup>22</sup> (nei casi qui trattati dalla Corte dovuta alla stipulazione o meno dell’Intesa), in quanto «*il rispetto dei principi di libertà e di eguaglianza nel caso in esame va garantito non tanto in raffronto alle situazioni delle diverse confessioni religiose (fra l’altro sarebbe difficile negare la diversità di situazione della Chiesa cattolica), quanto in riferimento al medesimo diritto di tutti gli appartenenti alle diverse fedi e confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla disciplina comune dettata dallo Stato perché ciascuno possa in concreto più agevolmente esercitare il culto della propria fede religiosa*»<sup>23</sup>; mentre le normative censurate «*vengono ad incidere positivamente proprio sull’esercizio in concreto del diritto fondamentale e inviolabile della libertà religiosa ed in particolare sul diritto di*

<sup>15</sup> Diversamente A. ODDI, *Il principio di «laicità» nella giurisprudenza costituzionale*, in R. BIN-G: BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI, *La laicità crocifissa ? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino, Giappichelli, 2004, 240 segg., in particolare 247-248, ritiene sacrificata dalla Corte la dimensione individuale a favore di quella istituzionale.

<sup>16</sup> Sent. 195/1993 (Ferri), in *Giur. Cost.*, 1993, 1324 segg., in particolare 1333, punto 4 in diritto.

<sup>17</sup> Su analoga legislazione urbanistica, questa volta della regione Lombardia, in *Giur. Cost.*, 2002, 2615 segg., in particolare 2619-2620, punto 2 in diritto.

<sup>18</sup> Sent. ult. cit., 2002, 2615 segg., in particolare 2619-2620, punti 2 e 3 in diritto.

<sup>19</sup> Sent. 195/1993, in *Giur. Cost.*, Ferri, 1993, 1324 segg., in particolare 1334, punto 6 in diritto.

<sup>20</sup> Sent. cit., 1335, punto 7 in diritto.

<sup>21</sup> Diverso orientamento, che si intreccia con i problemi di difficile armonizzazione tra diritto pattizio ed unilaterale, lo si ritrova infatti nella sent. 178/1996, Granata, in *Giur. Cost.*, 1996, 1635 segg., con nota di A. GUAZZAROTTI, *L’«inammissibile» eguaglianza. Diritto ecclesiastico e tecniche legislative di privilegio*, *ivi*, 1644, vedi infra sub f)

<sup>22</sup> Non bastando peraltro per individuarle il criterio dell’autoqualificazione (sent. cit., 1333, punto 3 in diritto e, per qualche precisazione in più sulla specifica questione di cui al testo, sent. n. 346/2002, in *Giur. Cost.*, 2002, 2615 segg., in particolare 2620, punto 3 in diritto; cfr. pure, *ivi*, nota redazionale P. S., in specie 2623).

<sup>23</sup> Sent. 195/1993, cit., 1333, punto 4 in diritto, sottolineature mie.

*professare la propria fede religiosa in forma associata e di esercitarne in privato e in pubblico il culto. Ne consegue che qualsiasi discriminazione in danno dell'una o dell'altra parte religiosa è costituzionalmente inammissibile in quanto contrasta con il diritto di libertà e con il principio di uguaglianza»<sup>24</sup>.*

La diversità di trattamento ai fini dell'ammissione del contributo – su ciò ritornerò, *infra*, lett. b) - si giustifica solo in relazione *«alla entità della presenza nel territorio dell'una o dell'altra confessione... criterio del tutto logico e legittimo... essa non integra nemmeno strictu sensu una discriminazione in quanto si limita a condizionare e a proporzionare l'intervento all'esistenza e all'entità dei bisogni al cui soddisfacimento l'intervento stesso è finalizzato»<sup>25</sup>.*

Come afferma la già citata e successiva sent. n. 346/2002, le Intese sono strumenti relativi ad *«aspetti che si collegano alla specificità delle singole confessioni o che richiedono deroghe al diritto comune e non possono essere, invece, una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione ed azione»*, garantita dall'art. 8, *«né per usufruire di norme di favore riguardanti le confessioni religiose»*. Ne consegue il divieto di discriminazione, altrimenti risulta violata anche *«l'eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui l'eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario e sulla quale esercita una evidente, ancorché diretta influenza la possibilità delle diverse confessioni di accedere a benefici economici come quelli previsti dalla legge in esame»*.

Ancora occorre notare che la sottolineata attenzione e valorizzazione della dimensione comunitaria viene dalla Corte circondata da *limiti invalicabili*, che molto spesso si collegano alla massima espansione da parte della Corte della libertà di coscienza – di cui tratterò poco oltre -, intesa – verrebbe da dire - come opzione “primigenia” dell'individuo, che precede e sopravanza altre esigenze pur degne di tutela costituzionale.

Di questi limiti invalicabili dalla dimensione comunitaria costituisce ulteriore esempio la censura da parte della Corte della natura pubblicistica della personalità giuridica attribuita ad una data Confessione (nello specifico: le Comunità Israelitiche), i cui correlativi poteri (inquadrandosi in una sorta di “costituzione civile” ad essa propria) non solo introducono inaccettabili elementi di discriminazione, ma violano oltre all'autonomia statutaria confessionale, pure il principio di laicità dello Stato<sup>26</sup>. Il discorso si intreccia anche con quello della “distinzione degli ordini”, di cui successivamente tratterò [*infra*, e)].

#### b) Il rifiuto, con una circoscritta eccezione, del criterio numerico e sociologico come base di differenziazione.

Come si è già potuto notare da un inciso delle citazioni che precedono, la Corte fa riferimento, in relazione alla disciplina urbanistica e di corresponsione di contributi, al criterio della *«entità della presenza nel territorio dell'una o dell'altra confessione»*, reputandolo, in relazione alle fattispecie considerate, *«criterio del tutto logico e legittimo»*, poiché l'entità di tale presenza *«non integra nemmeno strictu sensu una discriminazione in quanto si limita a condizionare e a proporzionare l'intervento all'esistenza e all'entità dei bisogni al cui soddisfacimento l'intervento stesso è finalizzato»<sup>27</sup>*. Emerge qui una preoccupazione della Corte, che parrebbe dettata da esigenze pratiche (e forse non solo); in linea di principio però il criterio sopra enunciato può destare qualche riserva. Parrebbe essere, in altri termini, ciò che resta (ma resta !) dei criteri numerico e sociologico, in passato utilizzati dalla Corte e, in tempi a noi più vicini, invece (salvo appunto quanto appena ricordato) da essa ripudiati.

<sup>24</sup> Sent. ult. cit., 1335, punto 7 in diritto.

<sup>25</sup> Sent. ult. cit., 1333, punto 4 in diritto.

<sup>26</sup> Sent. n. 259/1990 (Caianiello), sulla legislazione, ora abrogata a seguito della successiva legge di Intesa, in tema di Comunità Israelitiche, in *Giur. Cost.*, 1990, in particolare 1548, punto 3.2 in diritto.

<sup>27</sup> Sent. cit., 1333, punto 4 in diritto.

Per quanto riguarda il *criterio numerico*, si ricordi infatti come la Corte, pur all'inizio dando credito anche all'argomento "quantitativo" (della preminenza al cattolicesimo in quanto religione della «*quasi totalità dei cittadini*» - sentt. nn. 125/1957; 79/1958; 14/1973), lo abbia poi abbandonato (sentt. nn. 925/1988; 440/1995; 508/2000)<sup>28</sup>.

Nemmeno, per giustificare le differenziazioni, si deve far riferimento alla maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese (il cd. *criterio sociologico*, utilizzato, congiuntamente a quello quantitativo, dalla meno recente giurisprudenza della Corte – cfr. sentenze nn. 79/1958; 39/1965; 14/1973); infatti «*il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato là dove la Costituzione, nell'art. 3, comma 1, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione...La protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non è divisibile. Ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella sua interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa*»<sup>29</sup>.

Rispetto a tale abbandono si sono peraltro, nel corso del tempo, formulate forti riserve: si pensi, emblematicamente, alle affermazioni secondo le quali<sup>30</sup> «lo Stato italiano può essere dunque ritenuto "laico" solo in un senso attenuato rispetto a quello che il concetto di laicità aveva acquisito nella cultura liberale dell'Ottocento e nell'ordinamento giuridico francese dalla Terza Repubblica in poi. Lo Stato italiano è cioè "laico" in quanto, pur non essendo vincolato alla neutralità assoluta nei confronti delle confessioni religiose, ha natura non confessionale (è cioè "indipendente" e sovrano nella propria sfera) e non può ingerirsi negli affari interni delle diverse confessioni (essendo vincolato a regolare i rapporti con queste ultime previa intesa con i relativi rappresentanti). Ritenere che una disciplina legislativa del fenomeno religioso sia irrilevante dal punto di vista dello Stato democratico-pluralista, o anche che essa debba essere ispirata a rigorosi canoni di imparzialità e di equidistanza rispetto a tutte le confessioni religiose, non significa solo prescindere dal testo costituzionale vigente, ma anche ignorare il rilievo del fenomeno religioso nella società pluralista».

c) fin da subito si intreccia con il principio di laicità – come fin dall'inizio sottolineato - lo specialissimo rilievo attribuito dalla Corte alla piena tutela e realizzazione della libertà di coscienza, come prioritaria libertà del singolo (che la Corte riconosce espressamente anche all'ateo, rintracciando in Costituzione «oltre al riconoscimento di una libertà *nella* religione, anche il riconoscimento di una libertà *dalla* religione»<sup>31</sup>), da correlarsi con la protezione del sentimento religioso.

In particolare, nei contesti in cui opera il principio di laicità (il problema della tutela della libertà di coscienza non essendo ad esso totalmente sovrapponibile), tale ultima libertà (che già costituisce, a mio avviso, uno dei due pilastri su cui poggia la sent. 203/1989) si ripropone nella già ricordata successiva sentenza (su analogo argomento) 13/1991 (Casavola)<sup>32</sup>, ove, pur nel quadro - come già ricordato [retro, §. 1] – di una configurazione dell'IRC quale «*manifestazione*» del principio di laicità, lo "stato di non-obbligo" comporta che «*non*» si debba «*condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l'interiorità di una persona*» e «*vale dunque a separare il momento dell'integrazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione da quello delle*

<sup>28</sup> Cfr. sent. 508/2000, cit., 3968-3969, punto 3 in diritto.

<sup>29</sup> Sent. 329/1997, Zagrebelsky, in *Giur. Cost.*, 1997, 3335 segg., in particolare 3338 segg., punti 2 e 3 in diritto.

<sup>30</sup> M. OLIVETTI, *Incostituzionalità del vilipendio alla religione di Stato, uguaglianza senza distinzioni di religione e laicità dello Stato*, in «*Giur. Cost.*», 2000, p. 3972 ss., in particolare 3977, sottolineatura mia; contra F. RIMOLI, *Laicità (diritto costituzionale)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XIX, Roma, 1996, 8.

<sup>31</sup> P. SPIRITO, *Il giuramento assertorio davanti alla Corte costituzionale* (nota alla sent. n. 149/1995), in *Giur. Cost.*, 1995, 1252 e ss., in particolare 1252.

<sup>32</sup> In *Giur. Cost.*, 1991, 77 segg., in particolare 83 segg., punti 3 e 4 in diritto.



*libere richieste individuali all'organizzazione scolastica»<sup>33</sup>. In questa sede, come già sottolineato in precedenza, la Corte<sup>34</sup> coniuga la libertà di coscienza con l'inclusione (riaffermando quanto già sostenuto nella sent. n. 203/1989) di un insegnamento della religione cattolica, compreso nel piano didattico, ma pure pienamente rispettoso del non obbligo, ritenendolo, come già ricordato, «manifestazione» della laicità dello Stato («"l'insegnamento di religione cattolica, compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale, come previsto nella normativa di fonte patrizia", non è causa di discriminazione e non contrasta – essendone anzi manifestazione – col principio supremo di laicità dello Stato»).*

Il tema della libertà di coscienza<sup>35</sup> si intreccia di nuovo direttamente con la laicità in relazione alla sent. n. 149/1995 (Baldassarre)<sup>36</sup>, sulla formula del giuramento del testimone nel processo civile<sup>37</sup> (alla stregua degli artt. 3 e 19 Cost.; lasciando cadere o, se si vuole, assorbendo implicitamente l'altro parametro – l'art. 24 Cost. – indicato dal giudice remittente). Vi si ribadisce, infatti, richiamandosi ai precedenti prima citati e ad altri meno recenti<sup>38</sup>, l'orientamento appena ricordato sulla portata di tale libertà di coscienza (in passato subordinata al dovere ex art. 54 Cost, poi sempre più tutelata anche nei confronti dei «doveri inderogabili»), che, sebbene non esente «*da una delicata opera del legislatore diretta a bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e a graduarne le possibilità di realizzazione in modo da non arrecare pregiudizio al buon andamento delle strutture organizzative e dei servizi di interesse generale*», specie «*se correlata all'espressione dei propri convincimenti morali o filosofici... ovvero alla propria fede e coscienza religiosa... dev'essere protetta in misura proporzionata "alla priorità assoluta e al carattere fondante"*<sup>39</sup> *ad essa riconosciuta nella scala di valori espressa dalla Costituzione italiana*».

---

<sup>33</sup> «In definitiva», è stato affermato, mettendo a registro gli intrecci tra libertà di coscienza e laicità, «dal punto di vista costituzionalistico la libertà di coscienza gode di una tutela articolata su due livelli: al primo livello opera in termini generali l'art. 2 Cost; al secondo livello operano due parametri particolari di settore (l'art. 19, per la "coscienza religiosa"; l'art. 21 per la "coscienza laica"). In caso di discriminazioni legislative la tutela prevista dai due livelli deve essere garantita in concreto ricorrendo all'azione del principio di eguaglianza che permette di eliminare le disposizioni in contrasto con la libertà di coscienza. L'azione parificatrice del principio di eguaglianza viene rafforzata dal principio di laicità quando si verifichi una interferenza fra ordine civile e ordine religioso» (G. DI COSIMO, *La Corte, il giuramento e gli obiettori* (nota alla sent. 334/1996), in *Giur. Cost.*, 1996, 2935 segg., in particolare 2948).

<sup>34</sup> Sent. ult. cit., 82-83, punto 3 in diritto.

<sup>35</sup> Richiamandosi le sentenze nn. 467/1991 e 422/1993, ma soprattutto la prima (sentenza additiva n. 467/1991 - in *Giur. Cost.*, 1991, 3805 segg., in particolare 3813 segg., punto 4 in diritto -, sulla disparità di trattamento (il parametro invocato e fatto proprio dalla Corte era costituito dagli artt. 3 e 19 Cost.), ex L. 772/1972, tra obiettore fin dall'inizio e obiettore "tardivo" – per il quale, al di là della differenziazione di sanzioni penali, non sarebbe previsto, dopo la condanna, l'esonero dal servizio militare -, i quali si rifiutino di svolgere il servizio militare disarmato o il servizio sostitutivo civile), ove si precisa che «*poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quella libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni e di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima*». Insomma «*la sfera intima della coscienza individuale deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana che circonda*» i diritti ex artt. 21 e 19 Cost.; «*riflesso giuridico che... esige... una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala di valori espressa dalla Costituzione italiana*».

<sup>36</sup> In *Giur. Cost.*, 1995, 1241 segg., in particolare 1245-1246, punto 2 in diritto.

<sup>37</sup> In relazione all'ammonimento rivolto al testimone, da parte del giudice, alla stregua della normativa dichiarata incostituzionale, «sulla importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento» e alla formula «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini...».

<sup>38</sup> Sulla formula del giuramento dei testimoni: cfr. sent. 117/1979 (in *Giur. Cost.*, I, 1979, 816 segg., con l'aggiunta della formula «se credente» a quella del giuramento previsto dal c. p. c.); 234/1984 (in *Giur. Cost.*, I, 1984, 1655 segg.), di inammissibilità in relazione all'obbligo di giuramento per chi appartenga ad una confessione che lo vieta (problema superato poi dall'"impegno", previsto dal nuovo c. p. p, all'art. 497); e, analogamente, ord. n. 278/1985 (in *Giur. Cost.*, 1985, I, 2166-2167).

<sup>39</sup> Richiamo alla sent. n. 467/1991, cit., punto 4 in diritto, già citata in nota 35.

La nozione di sentimento religioso, viene emblematicamente specificata dalla sent. 329/1997 (Zagrebelsky)<sup>40</sup>: abbandonandosi, come già prima ricordato, il criterio quantitativo e quello sociologico, la Corte considera il sentimento religioso «*non quale interesse dello Stato ma quale “interesse, oltre che del singolo, della collettività”*» (sent. 125/1957), in un quadro in cui la protezione dell’interesse religioso è sempre più correlata alla tutela generalizzata della libertà di religione e di coscienza e alla laicità dello Stato, venendo ad assumere «*il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l’esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria... il superamento di questa soglia, attraverso valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori, con conseguenze circa la diversa intensità di tutela... inciderebbe sulla pari dignità della persona e si porrebbe in contrasto col principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato*», ove quest’ultimo principio – precisa ancora una volta la Corte – «*non significa indifferenza di fronte all’esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose*». E tutto ciò, indirettamente, va a protezione delle minoranze. La Corte peraltro può solo intervenire, alla stregua del principio di uguaglianza, assicurando la parità di sanzione al livello più basso. E la più recente sent. 168/2005 (Neppi Modona)<sup>41</sup> riafferma che «*le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso...sono riconducibili, da un lato, al principio di eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di religione sancito dall’art. 3 Cost., dall’altro al principio di laicità o non-confessionalità dello Stato...che implica, tra l’altro, equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni, secondo quanto disposto dall’art. 8 Cost., ove è appunto sancita l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge*».

Pure nella sentenza riduttiva (“limitatamente alle parole”) n. 334/1996<sup>42</sup>, in tema di legittimità costituzionale della formula del giuramento decisorio (che contiene il richiamo alla responsabilità «davanti a Dio») la Corte – alla stregua degli artt. 2, 3 e 19 Cost. (ma non sotto il profilo di un’irrazionale differenza di discipline tra la formula del giuramento decisorio e quella del giuramento del teste) - opera una significativa sistematizzazione della disciplina in nome della libertà di coscienza (in relazione all’esperienza religiosa garantita, come viene ribadito, dagli artt. 2, 3 e 19 Cost.): un diritto che «*rappresenta un aspetto della dignità della persona...dichiarata inviolabile*» e che spetta «*tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici*»<sup>43</sup> (correggendosi qui la prospettiva limitata solo a questi ultimi dall’ordinanza di rimessione). La conseguenza, «*nei confronti degli uni e degli altri*» è «*che, in nessun caso, il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere l’oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall’ordinamento giuridico dello Stato*».

Così ancora, nella sent. n. 508/2000<sup>44</sup> «*l’atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti*» di tutte le confessioni religiose, senza alcuna rilevanza del dato quantitativo o delle reazioni sociali conseguenti alla violazione dei loro diritti, «*imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza*»,

---

<sup>40</sup> In *Giur. Cost.*, 1997, 3335 segg., in particolare 3338 segg., punti 2 e 3 in diritto; vi si dichiara – alla stregua degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1 - l’incostituzionalità dell’art. 404, 1° comma, c. p. (offese alla religione di Stato mediante vilipendio di cose), nella parte in cui prevede una pena più grave ove il fatto riguardi la “religione di Stato”, essendo la pena diminuita ove il fatto riguardi un “culto ammesso dallo Stato” (di qui l’”anziché”, con pareggiamento alla sanzione meno grave).

<sup>41</sup> In *Giur. Cost.*, 2005, 1379, in particolare 1383, punto 4 in diritto.

<sup>42</sup> In *Giur. Cost.*, 1996, 2919 segg., in particolare 2921-2922, punto 1 in diritto.

<sup>43</sup> Che non mi paiono così dimenticati dalla giurisprudenza costituzionale, come invece ritiene A. ODDI, *scritto cit.*, 247-248.

<sup>44</sup> Sent. cit., 3968-3969, punto 3 in diritto, sottolineatura mia.

d) Excursus su alcune critiche alla giurisprudenza della Corte: laicità o “laicismo” ?

La dichiarazione di incostituzionalità della formula del giuramento del teste nel processo civile ha dato luogo a polemiche prese di posizione sull’evoluzione della nozione di laicità nella giurisprudenza costituzionale. Ciò mi sembra particolarmente significativo in quanto segna appunto l’irruzione, a livello di percezione e commento della giurisprudenza costituzionale sul tema che qui si discute, dei modi (molto) diversi di intendere, sul piano del dibattito politico-culturale, la laicità, rimasti fino ad allora, se così si può dire, maggiormente “alla finestra”, sia pur rispetto alla valutazione delle posizioni della Corte. Ecco che invece si ripropone anche in questo contesto la distinzione (ma sarebbe meglio dire, oltre almeno ad una certa soglia, la dicotomia) tra cosiddetta “sana laicità” e cosiddetto “laicismo”.

Per la verità, la Corte, nella sent. 149/1995<sup>45</sup>, dopo aver ricordato l’incostituzionalità dell’*«imposizione a tutti indiscriminatamente di una formula di giuramento comportante l’assunzione di responsabilità davanti a Dio»* - che a suo tempo determinò l’addizione “se credente” alle formule del giuramento nel c.p.c e nel vecchio c.p.p e, successivamente (nelle sentt. nn. 234/1984 e 278/1985), il persistente problema nei confronti di coloro che non possano ad alcun titolo prestare “giuramento” (non risolvibile dalla stessa Corte, in quanto suscettibile di una pluralità di soluzioni) - ha fatto presente<sup>46</sup> che, con il nuovo codice di procedura penale, il legislatore, tra le tante possibili alternative, ha optato per “l’impegno” solenne (e non per la diversificazione di formule - *«opzione vigente in altri ordinamenti...pur non incompatibile con i principi costituzionali»*) e che tale soluzione *«rappresenta un’attuazione, tra quelle possibili, del “principio supremo di laicità dello Stato”»*.

In questo quadro la Corte avrebbe proceduto a sanare l’asimmetria (che chiama in gioco problemi di coscienza del testimone e non giustificabile in relazione alla struttura dei due processi) tra nuovo c.p.p e c.p.c, nel senso indicato dal legislatore. Una posizione quindi che, per quanto appena ricordato, almeno ufficialmente, parrebbe volersi porre in una dimensione di cautela e di ossequio al legislatore; per le implicazioni che le sono proprie, essa è stata però anche vista come espressione di un pericoloso “nuovo corso” in tema di laicità.

Infatti, nella trama della motivazione ricordata, una parte della dottrina ha scorto l’intento di optare, «almeno in linea di principio, per l’eliminazione dal nostro ordinamento dell’istituto del giuramento» (nella gerarchia dei valori costituzionali la libertà di coscienza prevalendo sui doveri, in conformità al principio di laicità)<sup>47</sup> e, nel far ciò, l’intento di privilegiare una certa accezione della laicità – ed è per questo che si sottolinea particolarmente questa decisione -, ritenuta da alcuni nettamente contrastante con il quadro costituzionale e con le prime pronunce della Corte in argomento. Si è infatti ritenuto che tale decisione non «salvaguardi la libertà delle fedi, secondo uno spirito laico, ma» sia espressione «di una scelta permeata dalla tendenza *laicista*» (corsivo nel testo): ciò perché *«la garanzia della libertà della fede non risiede solo nella possibilità di non compiere atti contrari al proprio credo, ma anche (e soprattutto)... di realizzare la manifestazione della propria fede nella vita di relazione sociale all’interno della comunità statuale, e cioè: di potere svolgere anche i propri compiti istituzionali secondo la tradizione e i modelli che derivano dalla propria religione. Se si accetta questa premessa»*, la sent. n. 149, sopprimendo il giuramento del teste, *«pur eliminando radicalmente il problema dell’obiettore credente»*, finisce *«col sopprimere un atto – il “giuramento” – che è tipico del modo in cui, per altri credenti, si manifesta l’impegno solenne di assunzione di un ufficio pubblico, compreso quello di dire la “verità” in un processo. Una sentenza, pertanto, che dà ad uno quello che toglie all’altro»*<sup>48</sup>, affermandosi in

<sup>45</sup> Cit., 1246, punto 2 in diritto.

<sup>46</sup> Sent. cit., 1247-1248, punto 3 in diritto.

<sup>47</sup> P. SPIRITO, *Il giuramento assertorio davanti alla Corte Costituzionale* (nota alla sent. n. 149/1995, in *Giur. Cost.*, 1252 segg., in particolare 1256).

<sup>48</sup> S. MANGIAMELI, *La «laicità» dello Stato tra neutralizzazione del fattore religioso e «pluralismo confessionale e culturale»* (a proposito della sentenza che segna la fine del giuramento del teste nel processo civile), in *Dir. Soc.*, 1997, 27 segg., in particolare 35 e 28, nota 5, corsivi miei, con ulteriori ed ampi svolgimenti critici (37 segg.) sulla nozione di laicità individuata dalla Corte.

generale che «tra la tutela della libertà religiosa prevista dalla Carta e la “laicità” propugnata dalla Corte esiste uno iato incolmabile, la prima tutela l’influenza del fattore religioso anche in atti della vita civile, la seconda tende alla sua soppressione»; e la Corte, in relazione alla sent. n. 149, «sarebbe venuta meno proprio al *valore* del “pluralismo confessionale”», non salvaguardando, accanto all’obiettivo totale, «la previsione del giuramento e il pluralismo che intorno all’istituto si raccoglie»<sup>49</sup>.

Emerge qui, ancora una volta, un problema non nuovo, cioè – vorrei dire - quello delle “pretese disomogee” in relazione alla rivendicazione e difesa di determinate situazioni soggettive (in questo caso: *vulnus* per chi si vede amputata la possibilità di giurare in nome della divinità rispetto al *vulnus* di chi, alla stregua delle sue convinzioni, non potrebbe comunque giurare; oppure, in altra ipotesi: *vulnus* di chi reclama di patire una discriminazione – seguire un’ora “in più” - rispetto ai non avvalentisi dell’insegnamento confessionale nella scuola pubblica, rispetto al *vulnus* di chi ritiene di per sé discriminante l’insegnamento confessionale nella scuola pubblica o comunque il dover restare a scuola a fare altro in quell’ora “in più”<sup>50</sup>). Basti peraltro, in questa sede, sottolineare la presa di posizione appena ricordata, perché essa scandisce bene una differenza di fondo, essenziale, tra diversi modi di intendere la laicità – se spinti alle estreme conseguenze quasi sicuramente inconciliabili – e sui quali si tornerà.

Alle considerazioni critiche sul suo modo di intendere il giuramento (e sulla presunta svalutazione del suo significato religioso, amputando la prospettiva di chi vi crede) la Corte ha – se così si può dire – replicato con la sent. n. 334/1996 (Zagrebelky)<sup>51</sup> – su cui si tornerà -, in tema di formula del giuramento decisorio, con le seguenti affermazioni: a) il giuramento del teste (promissorio) è diverso da quello decisorio (assertorio) e la soluzione a suo tempo trovata per il primo non può estendersi al secondo<sup>52</sup>; b) la Costituzione vieta formule di giuramento che ledano la libertà di coscienza, ma non esclude di per sé il giuramento (sottolineando il carattere di ossequio al legislatore della sent. n. 149/1995<sup>53</sup>; c) ciò che va eliminato dalla formula dell’art. 238 c.p.c. è «quando [essa] attribuisce al giuramento della parte un necessario significato religioso. Questo non equivale a “secolarizzarne” il significato. Un’eventuale statuizione in tal senso, a suo volta, potrebbe configurare con la coscienza dei credenti, rispetto ai quali il valore religioso del giuramento non può essere escluso. Significa invece operare nel senso di un ordinamento pluralista che, riconoscendo la diversità delle posizioni di coscienza, non fissa il quadro dei valori di riferimento e quindi né attribuisce né esclude connotazioni religiose al giuramento ch’esso chiama a prestare»<sup>54</sup>. Quindi – si afferma dalla Corte - il giuramento sopravvive alla secolarizzazione (pur se qualcuno potrebbe dire affievolito nel suo significato); la tutela della coscienza implica l’impossibilità di far riferimento tanto a Dio, quanto agli uomini (per evitare i riferimenti a presunta religione dell’umanità); ognuno – verrebbe da dire – giurerà alla stregua “di quanto ritiene più sacro”, in un quadro in cui l’intreccio tra libertà di coscienza e pluralismo delle concezioni e delle fedi assume un carattere particolarmente visibile, innovativo – rispetto al *milieu* culturale del passato – e, ancora una volta, suscitando, in qualcuno, decise contestazioni.

Proprio la relativizzazione del giuramento emergente dalla sent. 334/1996 viene infatti criticata, ritenendola «tutt’altro che apprezzabile», in quanto non solo sminuirebbe i connotati di quell’atto solenne («divenuto una sorta di *scatola vuota* che ognuno può riempire a suo piacimento»), ma pure, più in generale, in quanto «rivolta a “neutralizzare” l’influenza del fattore

<sup>49</sup> Op. ult. cit., corsivo nel testo.

<sup>50</sup> Richiamo, al proposito, G. G. FLORIDIA-S. SICARDI, *Dall’uguaglianza dei cittadini alla laicità dello Stato. L’insegnamento confessionale nella scuola pubblica tra libertà di coscienza, pluralismo religioso e pluralità delle fonti*, in *Giur. Cost.*, 1989, II, 1086 segg., in particolare 1109.

<sup>51</sup> In *Giur. Cost.*, 1996, 2919 segg.

<sup>52</sup> Sent. cit. 2923-2924, punto 5.1. in diritto.

<sup>53</sup> Sent. cit. 2924, punto 5.2. in diritto.

<sup>54</sup> Sent. cit. 2924-2925, punto 6.1. in diritto.

*religioso* nella vita pubblica»<sup>55</sup>. Rispetto alla precedente sentenza sul giuramento decisorio (117/1979) si passerebbe dalla tendenza «all'accoglimento *pubblico* e *manifesto* da parte dell'ordinamento delle diverse fedi (e opinioni)» alla convinzione «che la convivenza tra “valori *eterogenei*” possa realizzarsi solo ove l'ordinamento non richieda un compiuto riconoscimento di questi (inclusivo di tutti i loro caratteri), che si estenda dalla sfera giuridica a quella sociale (e privata), ma si accontenti di significati indistinti e suscettibili di una pluralità di senso, e cioè: di significati *indistinti*», in omaggio ad una concezione *debole* del diritto, secondo la quale «le norme potrebbero assicurare solo un *minimum* di coesione sociale, in cui, pur non potendosi superare (con una disciplina positiva) i conflitti di valore, non si giunge a forme degenerative nella competizione tra i valori»; ciò non rappresenterebbe un accoglimento del pluralismo «che si realizza solo quando il diritto positivizza i valori di riferimento e ne disciplina la convivenza»<sup>56</sup>.

e) Laicità/non confessionalità come principio di non aconfessionalità e “distinzione” degli ordini”.

Giungiamo, a questo punto, ai più recenti svolgimenti della giurisprudenza costituzionale in tema di laicità, anche se un accenno implicito (un po' paradossale, in quanto volto ad armonizzare la disciplina del matrimonio concordatario con il principio di laicità) lo si può già rintracciare nella sent. n. 421/1993 (Mirabelli)<sup>57</sup>, relativa alla riserva di giurisdizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici in ordine alla nullità dei matrimoni concordatari (ritenendosi dal giudice remittente la l. n. 810/1929 in contrasto con l'art. 7, comma 1, Cost.), ove la Corte – in una non succinta sentenza di inammissibilità - afferma che «*coerentemente con il principio di laicità dello Stato... in presenza di un matrimonio che ha avuto origine nell'ordinamento canonico e che resta disciplinato da quel diritto il giudice civile non esprime la propria giurisdizione sull'atto di matrimonio, caratterizzato da una disciplina conformata nella sua sostanza all'elemento religioso, in ordine al quale opera la competenza del giudice ecclesiastico*»; il giudice dello Stato esprime la propria giurisdizione sull'efficacia civile di tali sentenze con la delibazione, permanendo la sua giurisdizione in ordine agli effetti civili<sup>58</sup>.

Peraltro la già ricordata sent. 259/1990 (Caianiello)<sup>59</sup>, nel rifiutare il carattere pubblicistico delle Comunità israelitiche («*una sorta di “costruzione civile” di una confessione religiosa ad opera del legislatore statale*»), pur non menzionando la distinzione degli ordini ma l'autonomia statutaria delle Confessioni acattoliche e, in generale, la laicità dello Stato, ne scorge il contrasto con quest'ultima, «*sia che si manifesti in una penetrante ingerenza nel modo di essere e nelle attività delle comunità..., sia che si manifesti, reciprocamente, nell'attribuzione di poteri autoritativi che sono propri degli enti pubblici*» tutto ciò facendo venir meno la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo culturale e confessionale.

Nella già ricordata pronuncia [in particolare *supra* d)] 334/1996, sulla formula del giuramento decisorio, emerge, peraltro molto più nettamente, il profilo della «*distinzione tra “ordini” distinti*»<sup>60</sup> (che «*caratterizza nell'essenziale il fondamentale o “supremo” principio di laicità o non confessionalità dello Stato*» e «*significa che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato*»<sup>61</sup>). Richiamandosi ai suoi precedenti (sent. n. 85/1963), la Corte afferma che la libertà religiosa non significa solo libertà da

<sup>55</sup> S. MANGIAMELI, *Il giuramento decisorio fra riduzione assiologia e ideologizzazione dell'ordinamento* (nota a sent. 334/1996), in *Giur. Cost.*, 1996, 2928 segg., in particolare 2928-2929, corsivi nel testo.

<sup>56</sup> S. MANGIAMELI, *Il giuramento decisorio*, cit., 2933-2934, corsivi nel testo.

<sup>57</sup> In *Giur. Cost.*, 1993, 3469 segg., in particolare 3475-3476, punto 4 in diritto.

<sup>58</sup> Vedi forse anche sent. 329/2001, Bile, in *Giur. Cost.*, 2001, 2779 segg., in particolare 2793 segg., punti 7.1 e 7.3 in diritto, ma molto implicitamente.

<sup>59</sup> In *Giur. Cost.*, 1990, 1542 segg., in particolare 1548, punto 3.2. in diritto (e già ricordata *retro*, nota 26).

<sup>60</sup> In proposito, di recente, l'approfondito lavoro di J. PASQUALI CERIOLI, *L'indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, 2006.

<sup>61</sup> Sent. cit., 2922, punto 3. 2. in diritto.

ogni coercizione per atti di culto da parte di soggetti di altre confessioni, ma esclude ogni imposizione *«perfino quando l'atto di culto appartenga alla confessione professata da colui al quale esso sia imposto, perché non è dato allo Stato di interferire, come che sia, in un "ordine" che non è il suo... se non ai fini e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione»*. Non si tratta quindi solo della protezione della coscienza dei non credenti (si aggiunge quindi un argomento, in questa sede ancor più sottolineato, a quello della tutela della coscienza) *«i quali non possono essere obbligati al compimento di atti il cui significato contrasti con le loro convinzioni»*. Qui, infatti, *«è in causa la natura stessa dell'essere religioso,...che, nell'ordine civile,...può essere solo manifestazione di libertà. Qualunque atto di religione e delle sue istituzioni rappresenta sempre per lo Stato esercizio della libertà dei propri cittadini; manifestazione di libertà che, come tale, non può essere oggetto di una sua prescrizione obbligatoria, indipendentemente dall'irrelevante circostanza che il suo contenuto sia conforme, estraneo o contrastante rispetto alla coscienza religiosa individuale. In ordine alla garanzia costituzionale della libertà di coscienza non contano dunque i contenuti. Credenti e non credenti si trovano perciò esattamente sullo stesso piano rispetto all'intervento prescrittivo, da parte dello Stato, di pratiche aventi significato religioso; esso è escluso comunque, in conseguenza dell'appartenenza della religione a una dimensione che non è quella dello Stato e del suo ordinamento giuridico, al quale spetta soltanto il compito di garantire le condizioni che favoriscano l'espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione»*.

Da tutto quanto precede (configurazione costituzionale del diritto individuale alla libertà di coscienza nell'ambito della religione; *«distinzione dell'"ordine" delle questioni civili da quello dell'esperienza religiosa»*<sup>62</sup>)<sup>63</sup> ne segue che allo Stato è fatto *«divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia dei suoi precetti»*. Si richiama a questo proposito il principio di laicità (*«o non confessionalità»*, come aggiunge la sentenza), caratterizzato, *«nell'essenziale»*, dalla ricordata *«distinzione di "ordini" distinti»*, il cui significato è che *«la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo a fine dello Stato»*. La formula del giuramento decisorio (non atto di culto ma atto avente significato religioso, non imposto dalla legge, *«ma pur sempre oggetto di una prescrizione legale alla quale la parte si trova sottoposta, con conseguenze negative»*) risulta quindi violare la libertà di coscienza, ma *«è altresì violata la distinzione, imposta dal principio di laicità o non confessionalità dello Stato, tra l'"ordine" delle questioni civili e l'"ordine" di quelle religiose»* (dovendo il giudice ammonire sull'importanza religiosa del giuramento). Per la diversità di istituti non è possibile alla Corte trasporre la formula del giuramento dei testimoni a quello decisorio, che può essere riscritta solo dal legislatore; di conseguenza la Corte pronuncia una sentenza riduttiva caducatoria di pezzi di testo (limitatamente alle parole *«davanti a Dio e agli uomini»* e ad altro ulteriore inciso). In relazione alla formula del giuramento, ciò – lo si è prima sottolineato – *«non equivale a secolarizzarne il significato. Un'eventuale statuizione in tal senso, a sua volta, potrebbe confliggere con la coscienza dei credenti, rispetto ai quali il valore religioso del giuramento non può essere escluso. Significa invece operare nel senso di un ordinamento pluralista che, riconoscendo la diversità delle posizioni di coscienza, non fissa il quadro dei valori di riferimento e quindi né attribuisce né esclude connotazioni religiose al giuramento ch'esso chiama a prestare»*. Il pezzo di testo fatto cadere, viene affermato nella sentenza, riguarda, conformemente allo svolgersi delle argomentazioni precedenti, tanto Dio, quanto gli uomini, perché si vuole dalla Corte – come già ricordato in precedenza – evitare il riferimento *«ad una sorta di religione dell'umanità»*, e perché, *«mantenendosi il riferimento a un solo contenuto di valore, implicitamente si escluderebbero tutti gli altri, con violazione della libertà di coscienza dei credenti»* [vedi già peraltro, retro, lett. d)].

<sup>62</sup> Che, è stato sottolineato, *«viene descritto come il carattere essenziale del principio di laicità dello Stato»* (G. DI COSIMO, *La Corte, il giuramento e gli obiettori* (nota alla sent. 334/1996), in *Giur. Cost.*, 1996, 2935 segg., in particolare 2944.

<sup>63</sup> Sent. cit., punti 2 e segg. in diritto, 2922 segg.

D'altronde, in una prospettiva più generale, «*la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalità dello Stato e viceversa [sentt. 334/1996 e 85/1963, nonché 203 del 1989]*»<sup>64</sup>.

f) Laicità/non confessionalità come equidistanza ed imparzialità

Nella già ricordata [*supra c)*] sent. n. 329/1997, il «*principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato... non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose*»<sup>65</sup>. Qui, all'originaria valorizzazione del pluralismo "attivo" – non scevro da possibili differenziazioni (in particolare se espresse dalla normativa bilaterale), pur garantendosi a tutti un *plafond* minimo -, si aggiunge la specificazione di un pluralismo basato sull'imparzialità e sull'equidistanza, che ben può legarsi anche con il principio di "distinzione degli ordini", già ricordato.

Il tutto si conferma e specifica nella sentenza di accoglimento n. 508/2000 (Zagrebel'sky)<sup>66</sup>, ove si dichiara – alla stregua degli artt. 3 e 8 Cost.(in relazione, in particolare, al comma 1) - l'incostituzionalità dell'art. 402 c.p. (vilipendio alla religione di Stato). Richiamato il significato politico-istituzionale di tale espressione (per cui il cattolicesimo era assunto ad «*elemento costitutivo della compagine statale e, come tale, formava oggetto di particolare protezione anche nell'interesse dello Stato*»), si ricorda che proprio le ragioni che giustificavano il citato art. 402 in tale contesto originario sono quelle che ne determinano l'incostituzionalità in quello attuale. Ex art. 3 e 8 Cost. «*l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti*» di tutte le confessioni religiose, senza alcuna rilevanza del dato quantitativo o delle reazioni sociali conseguenti alla violazione dei loro diritti, «*imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza*», ferma restando la possibilità di rapporti bilaterali differenziati ex artt. 7 e 8 Cost. «*Tale posizione di equidistanza e imparzialità è il riflesso del principio di laicità... che assurge al rango di "principio supremo" (sentt. nn. 203 del 1989, 259 del 1990, 195 del 1993 e 329 del 1997), caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere in eguaglianza e libertà, fedi, culture e tradizioni diverse (sent. n. 440 del 1995)*». Queste conclusioni sono progressivamente maturate a seguito della revisione del Concordato e del venir meno del principio della religione cattolica come sola religione di Stato e della successiva stipulazione di Intese; di qui «*la generale richiesta allo Stato di una sua disciplina penale equiparatrice, o nel senso dell'assicurazione delle parità di tutela penale..., o nel senso che la fede non necessita di tutela penale diretta*». A fronte di tali svolgimenti l'art. 402 c.p. rappresenta un anacronismo. Non è peraltro possibile che eliminare la norma in questione («*sebbene il sopra evocato principio di laicità non implichi indifferenza o astensione dello Stato dinanzi alle religioni ma legittimi interventi legislativi a protezione della libertà di religione*»), in considerazione della riserva di legge in materia di reati e pene, che rende impossibili, in tali casi, le sentenze additive (cfr. sent. n. 440/1995). A questa impostazione, come già ricordato, sono state mosse forti critiche<sup>67</sup>, in nome della rivendicazione di un'interpretazione del testo costituzionale (e del connotarsi del fenomeno religioso in una società pluralista) ove l'aconfessionalità e la non ingerenza negli affari interni delle confessioni non significherebbe divieto di differenziazioni alla luce del radicamento di una certa confessione nel tessuto italiano e della tutela del patrimonio storico della nazione: si riproporrebbe così il criterio "sociologico" (e quantitativo) da cui la Corte ha, fino ad ora, sempre più preso le distanze.

Nella successiva sentenza di incostituzionalità (dell'art. 405 c. p., per la diversità di pena tra turbamento delle funzioni religiose di culto cattolico o di altri culti ammessi, pareggiando la pena al

<sup>64</sup> Corte cost., cit. 329/1997, cit., 3339, punto 2 in diritto.

<sup>65</sup> Sent. cit., 3340, punto 2 in diritto, sottolineatura mia.

<sup>66</sup> In *Giur. Cost.*, 2000, 3965 segg., punti 3 e 4 in diritto, sottolineature mie.

<sup>67</sup> Cfr. *retro* nota 30, M. OLIVETTI, *Incostituzionalità*, cit.

livello più basso, ex art. 406 c. p.) n. 327/2002 (Mezzanotte)<sup>68</sup>, si richiama la precedente pronuncia n. 329/1997 (e la posizione della Corte di Cassazione, di cui all'ordinanza di rimessione, sul contrasto con il principio supremo di laicità, che richiede l'equidistanza e l'imparzialità dello Stato nei confronti di tutte le religioni) e si afferma che «*il principio fondamentale di laicità dello Stato, che implica equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni, non potrebbe tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi l'esercizio delle funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da quello cattolico, sia ritenuto meno grave di quello di chi compia i medesimi fatti ai danni del culto cattolico*».

Muovendo dalle «*esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate alla religione cattolica, sia alle altre religioni*», da ultimo la Corte - sent. 168/2005 (Neppi Modona)<sup>69</sup> perviene alla declaratoria di incostituzionalità, con sentenza additiva, del reato di offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, equiparando “verso il basso” la sanzione penale. La sentenza porta a compimento l'equiparazione in materia di reati contro la religione (dal pareggiamento delle sanzioni per le offese alla religione di Stato, punite più gravemente di quelle rivolte contro i culti ammessi, mediante vilipendio di cose - sent. 329/1997 -, alla dichiarazione di incostituzionalità del vilipendio alla religione di Stato - sent. 508/2000 -, al pareggiamento delle sanzioni per quanto riguarda il turbamento di funzioni religiose - 327/2002 -) saldando la eguale protezione del sentimento religioso, ancora una volta, con «*il principio di laicità o non-confessionalità dello Stato...., che implica, tra l'altro, equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni*».

L'affermazione dell'equidistanza/imparzialità nel nome della aconfessionalità dello Stato - che, pur non emergendo in primo piano (essendo preferiti altri argomenti), potrebbe dirsi fosse già sottesa alle sentenze in materia urbanistica regionale che ripudiavano la differenza tra confessioni con e senza intesa [vedi *retro* a)] - parrebbe peraltro mitigata, nel corso del tempo, da quelle pronunce in materia fiscale, le quali, a seguito dell'applicazione del criterio della ragionevolezza e in connessione con le questioni di difficile armonizzazione del diritto pattizio con quello unilaterale, non hanno dichiarato ingiustificati determinati trattamenti differenziati tra confessioni.

Così è stato in relazione alla sentenza 178/1996 (Granata)<sup>70</sup> di inammissibilità di una questione relativa alla normativa ordinaria inerente la non deducibilità dal reddito, ai fini IRPEF, di erogazioni liberali dei fedeli a favore delle Confessioni senza intesa. Il giudice a quo ha riscontrato anzitutto la sospetta violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo dell'illegittima discriminazione sia tra confessioni religiose che tra singoli fedeli, in ragione o meno della sussistenza dell'intesa, elemento non idoneo a giustificare la disciplina differenziata rispetto alla deducibilità delle erogazioni. Per la Corte, trattandosi di materia relativa a discipline di attuazione di intese, tra loro «*nient'affatto sovrapponibili integralmente*», mancherebbe il modello univoco che possa estendersi alla confessione senza intesa. La possibilità di estensione del beneficio sarebbe quindi comunque preclusa dalla mancanza di «*quella disciplina, posta da una legge comune*», sussistente invece, ad esempio, in relazione alla pronuncia 195/1993; mentre, nel caso in oggetto, si rintracciano solo «*distinte disposizioni specifiche, aventi ciascuna un significato precettivo variamente modulato; contenuto che per tale specifica sua connotazione rende appunto in limine inutile - e quindi inammissibile - lo scrutinio di costituzionalità*». E' stato peraltro convincentemente affermato che - al di là delle indubbie differenze tra il caso appena ricordato e quello della sent. 195/1993 -, «*il limite per lo Stato di intervenire “promozionalmente” nel godimento della libertà dei cittadini*» comporta che, «*al potere civile, in caso di simili interventi, non si dà la possibilità di scindere una categoria generale, quale quella di “libertà religiosa” - ovvero di “interessi” o “bisogni religiosi”-, in tante categorie “soggettive” di questa o quella confessione religiosa, pena la violazione del principio di eguaglianza*», dovendosi censurare la

<sup>68</sup> In *Giur. Cost.*, 2002, 2522 segg., in particolare 2524, punto 2 in diritto.

<sup>69</sup> In *Giur. Cost.*, 2005, 1379 segg.

<sup>70</sup> In *Giur. Cost.*, 1996, 1635 segg.



deriva (che tramuta le intese in atti di «misericordia» e/o di cedimento dello Stato e la loro correlativa esigenza di differenziazione in «nicchie» di privilegio al riparo dal giudice delle leggi) che ha fatto di certe esigenze assolutamente generali per le Confessioni religiose, come le esigenze di culto (che dovrebbero quindi poter essere estensibili, con pronuncia additiva), una materia ingiustificatamente trattata dal diritto speciale bilaterale<sup>71</sup>.

Così pure è stato per la successiva sent. n. 235/1997 (Zagrebelky)<sup>72</sup>, che dichiara infondata la questione relativa ad una presunta disparità di trattamento, relativamente all'esonazione dell'Invim decennale, degli immobili appartenenti a benefici ecclesiastici cattolici e poi agli Istituti per il sostentamento del clero rispetto a quelli delle comunità ebraiche; qui, in un *obiter*<sup>73</sup>, si legge che le differenze naturalmente riscontrabili nei contenuti delle discipline bilaterali e che giustificano, entro la ragionevolezza (sulla cui sussistenza, nel caso specifico, si potrebbe avanzare più di un dubbio<sup>74</sup>), differenziazioni nella legislazione unilaterale, sono «*espressioni di un sistema di relazioni che tende ad assicurare l'eguale garanzia di libertà e il riconoscimento delle complessive esigenze di ciascuna di tali confessioni, nel rispetto della neutralità dello Stato in materia religiosa nei confronti di tutte*».

Va da ultimo segnalata – anche se non pare aggiungere novità a quanto fin qui ricordato – l'ordinanza della Corte Costituzionale (127/2006), con la quale essa considera inammissibile un conflitto di attribuzione relativo all'esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie (proposto da un magistrato con funzioni di giudice monocratico presso il Tribunale di Camerino [su tale vicenda vedi *infra*, §. 4]) per carenza di requisito soggettivo ed oggettivo. In ordine al primo aspetto il ricorrente (che ha reiterato richieste di rimozione del simbolo e si è persino, da una certa data, astenuto dalle udienze) lamenta, nell'esposizione del crocifisso «*un'illegittima invasione della sfera di competenza del potere giurisdizionale da parte del potere amministrativo*», derivante dall'apposizione dei crocifissi nelle aule giudiziarie, mentre dovrebbe ritenersi «*inibita al Ministro l'apposizione di qualsiasi simbolo che valga a connotare in modo partigiano o parziale l'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dei giudici... non potendo lo Stato... identificarsi in simboli religiosi di parte come il crocifisso, ma semmai in simboli che identificano l'unità nazionale e il popolo italiano (art. 12 della Costituzione)*»

La Corte nega peraltro la sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo, in quanto «*un organo del potere giudiziario... è legittimato... a proporre conflitto, in quanto... esso sia attualmente investito*» di un processo (ord. 144/2000) - e, oltretutto, il ricorrente si è astenuto dalle funzioni giurisdizionali da diversi mesi antecedenti alla proposizione del ricorso -; ed in quanto «*il ricorso per conflitto... non prospetta in realtà alcuna menomazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite agli appartenenti all'ordine giudiziario*», limitandosi a manifestare un personale disagio del ricorrente.

### 3. Qualche considerazione d'insieme sulla giurisprudenza della Corte in tema di laicità.

Dall'esposizione che precede mi pare emergano una serie di linee di tendenza che riassumo come segue.

Fin dall'inizio la Corte costituzionale, ha congiuntamente sottolineato tanto il lato “positivo” della laicità (nel senso di un atteggiamento di “apertura” nei confronti del fenomeno religioso e nel senso della legittimità, sia pure in termini non discriminanti, di interventi a favore dei bisogni dei

<sup>71</sup> A. GUAZZAROTTI, *L'«inammissibile»*, cit. in particolare, 1648-1649, 1651, 1658-1659 (sul problema delle materie concordabili anche nota a 235/1997 ed ivi nota 20, CASUSCELLI).

<sup>72</sup> In *Giur. Cost.*, 1997, 2228 segg.

<sup>73</sup> In particolare, sent. cit., 2240, punto 4 in diritto.

<sup>74</sup> A. GUAZZAROTTI, *L'esonazione dall'INVIM decennale in favore degli Istituti per il sostentamento del clero: un privilegio in cerca di giustificazione*, nota alla sent. 235/1997, cit., 2242 segg.; ma si veda anche N. COLAIANNI, *L'esonazione dall'i.n.v.i.m. decennale: un segno di contraddizione nel trattamento tributario degli enti ecclesiastici*, in *Foro it.*, 1985, I, 1918 segg.

credenti e delle confessioni), quanto l'esigenza di piena tutela della libertà di coscienza, in ragione – lo si è già ricordato - della sua «*priorità assoluta*» e del suo «*carattere fondante*»<sup>75</sup>.

Su questo tronco, sempre ribadito (per qualcuno, come si è ricordato, però discostandosene [cfr. *retro*, b) e d)]), si è poi sviluppata una giurisprudenza la quale:

1) ha confermato e consolidato il ripudio dell'argomento numerico e di quello sociologico, svincolando, in particolare, da tali argomenti il concetto di sentimento religioso, sempre più correlato, in generale, con la libertà di religione, da cui la necessità di «*abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria*» e il sottolineare che «*il superamento di questa soglia, attraverso valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori, con conseguenze circa la diversa intensità di tutela... inciderebbe sulla pari dignità della persona e si porrebbe in contrasto col principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato*» (sent. 329/1997, cit., ove ancora si afferma che «*la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non è divisibile. Ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella sua interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa*»);

2) ha conseguentemente valutato con particolare rigore e frequentemente censurato (almeno in relazione alla normazione non direttamente o indirettamente di natura bilaterale/pattizia) le differenziazioni tra le confessioni, tra credenti di religioni diverse (si pensi, emblematicamente, alle sentenze in tema di destinazione di aree ed erogazione di contributi in materia urbanistica; o a quelle in tema di reati contro la religione), tra questi, gli atei e gli agnostici (si pensi, emblematicamente, alle sentenze relative al giuramento);

3) ha sempre più sottolineato il valore (quale componente del principio di laicità) dell'equidistanza e dell'imparzialità;

4) e quello della «*distinzione tra "ordini" distinti*» (sent. 334/1996; nella sentenza 329/1997 affermandosi che «*la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalità dello Stato e viceversa [sentt. 334/1996 e 85/1963, nonché 203 del 1989]*»).

Quale è stato – viene ora da chiedersi, in una sorta di comparazione/verifica rispetto alla Corte - l'orientamento dei giudici comuni in tema di laicità ed, in particolare, quale l'effettivo impatto della giurisprudenza di Palazzo della Consulta sulle loro pronunce ?

Un elemento di disomogeneità è dato dal fatto che le pronunce, in tema di laicità, dei giudici comuni (nei quali includo anche i pareri resi dal Consiglio di Stato) attengono in modo particolare ad un problema (quello dell'esposizione del crocifisso nei locali pubblici), di cui la Corte non ha potuto/voluto mai occuparsi. Peraltro è in relazione ai suoi orientamenti più generali che i giudici comuni si rapportano nell'esame della questione appena ricordata, per cui, su questa base, è ben possibile valutare la conformità/difformità delle loro pronunce rispetto a quanto nel tempo affermato dalla Corte costituzionale.

#### 4. La laicità e gli altri giudici.

La vicenda dell'esposizione dei crocifissi è caratterizzata da molteplici problematiche. In questa sede mi concentrerò – lasciando da parte tanto le ricorrenti questioni di giurisdizione, quanto la disputa sull'avvenuta o meno abrogazione delle disposizioni regolamentari in materia – sugli argomenti utilizzati pro e contro tale esposizione (nei diversi possibili locali pubblici che hanno costituito il sostrato delle controversie<sup>76</sup>), da collegare con i modi di intendere – espressamente o comunque implicitamente - il principio di laicità nelle sue diverse sfaccettature, compresa, in particolare, la tutela della coscienza. E ciò – lo sottolineo – avendo ben presente l'importanza, in

<sup>75</sup> Richiamo alla sent. n. 467/1991, in *Giur. Cost.*, 1991, 3805 segg., in particolare 3813 segg. punto 4 in diritto e successive in tema.

<sup>76</sup> Si è consapevoli delle differenze che possono derivare dal "tipo" di locale (aula scolastica, seggio elettorale, aula giudiziaria). In questa sede si intende comunque soprattutto operare una rassegna dei diversi "argomenti", quando è necessario peraltro correlandoli con i luoghi a cui si riferiscono.

generale, della dimensione del “simbolo”<sup>77</sup>, così come in particolare essa si impone in momenti particolari o in contesti tormentati, quali quelli odierni. Il problema del simbolo si lega, in particolare, oggi, a quello (insidioso, ma non immaginario) dell’“identità” (culturale, etnica, etica, religiosa, ecc.). E la vicenda dell’esposizione del crocifisso e delle sue giustificazioni può apparire per certi versi paradossale, oscillandosi, nelle motivazioni di molte pronunce, fra una concezione di “simbolo per antonomasia”, irrinunciabile, assolutamente centrale, a quella di simbolo “passivo” o, addirittura, di “non simbolo” (il che appare *prima facie* contraddittorio).

*a) il crocifisso come simbolo (anzitutto) sia storico-culturale universale che identitario e la libertà di coscienza intesa come non diretta imposizione di una prestazione a contenuto religioso.*

Una prima tendenza, la più risalente (che muove dal già ricordato parere del Consiglio di Stato (*Adunanza Sezione II* – Parere 27 aprile 1988 – n. 63/1988 e che avrà fortuna) sottolinea il carattere *culturale-universale* del crocifisso, collegandolo alla salvaguardia del *patrimonio storico ed identitario del milieu italiano*<sup>78</sup>. Vi è quindi un riferimento, sia pure mediato dal connotato dell’universalità, al criterio sociologico (ed, in subordine, numerico) poi abbandonato dalla Corte Costituzionale. Tale posizione si armonizza con quella che (Corte di Cass., III sez. pen., 13-10-1998, n. 10, a proposito del rifiuto di svolgere le funzioni di scrutatore, stante la presenza dei crocifissi nelle aule adibite a seggio elettorale), sul versante della tutela della libertà di coscienza, ritiene che essa importi «*soltanto che a nessuno può essere imposta per legge una prestazione di contenuto religioso ovvero contrastante con i suoi convincimenti in materia di culto, fermo restando che deve prevalere la tutela della libertà di coscienza soltanto quando la prestazione, richiesta o imposta da una specifica disposizione, abbia un contenuto contrastante con l’espressione della libertà stessa, in modo diretto e con vincolo di causalità immediata, diversamente la tutela della libertà diviene pretestuosa*»<sup>79</sup>.

Si perviene quindi ad una concezione del principio di laicità – orientato al *favor religionis*, con particolare attenzione all’intreccio tra religione, contesto sociale, e patrimonio storico nazionale/identitario - e che si limiterebbe a richiedere, nel tutelare i valori della libertà religiosa, che i cittadini non siano discriminati per motivi di religione e che il pluralismo religioso non limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione.

*b) l’esposizione del crocifisso rispetto alla valorizzazione della libertà di coscienza, nella sua massima estensione compatibile con altri beni costituzionalmente rilevanti e di analogo carattere fondante, e alla laicità intesa come neutralità dei locali pubblici. Il rifiuto dell’argomento storico-culturale e identitario (alla luce delle trasformazioni multi-etniche) e del carattere di simbolo passivo del crocifisso.*

In tutt’altra prospettiva si muove l’orientamento che si palesa con la elaborata ed accurata sent. della Corte di Cass., IV sez. pen., 1 marzo 2000, n. 439 (estensore Colaianni, e con riferimento allo stesso caso ricordato a proposito della sentenza che immediatamente precede). Dopo aver riscontrato «*l’immediatezza, e non la strumentalità, del rapporto tra il rifiuto motivato ed il*

---

<sup>77</sup> Ricordava Isidoro di Siviglia: «*Sodales dicuntur, qui ad symbolum convenire consueverunt*». Ed è stato affermato da Paul Ricoeur: «*Se si può parlare dell’azione come di un quasi-testo, ciò è possibile nella misura in cui i simboli, intesi come interpretanti, forniscono le regole di significato in funzione delle quali un certo comportamento può essere interpretato*» (Ambedue le citazioni sono richiamate da F. FISTETTI, *Comunità*, il Mulino, Bologna, 2003, rispettivamente 10 e 13).

<sup>78</sup> «*La Sezione ritiene, anzitutto, di dover evidenziare che il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da specifica confessione religiosa*»; e la Costituzione, poi, «*pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici locali di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca e dei quali si è già detto, fa parte del patrimonio storico*» (corsivi miei).

<sup>79</sup> Nella duplice prospettiva appena ricordata viene a situarsi anche il parere reso dall’Avvocatura dello Stato di Bologna, il 16 luglio 2002 e la Nota del Ministero dell’Istruzione 3 ottobre 2002, n. 2667.

*contenuto dell'ufficio imposto» (sulla scorta anche del fatto che lo scrutatore è «pubblico ufficiale imparziale» e l'imparzialità della sua funzione è «correlata alla neutralità... dei luoghi deputati alla formazione del processo decisionale delle competizioni elettorali»), la pronuncia si richiama apertis verbis al principio di laicità - «che ha in comune con» il contenuto dell'ufficio di scrutatore «la nota dell'imparzialità dell'amministrazione» -, riassumendone i connotati essenziali, tratti dalla giurisprudenza costituzionale e sintetizzati nel pluralismo confessionale e culturale e quindi nella «pluralità di sistemi di senso e valore, di scelte personali riferibili allo spirito e al pensiero, che sono dotati di pari dignità e... nobiltà... Ne consegue una pari tutela della libertà di religione e di quella di convinzione, comunque orientata». Il principio di laicità si pone poi come «condizione e limite del pluralismo, nel senso di garantire che il luogo pubblico deputato al conflitto tra i sistemi indicati sia neutrale [La sentenza parla anche di «neutralità... dei luoghi deputati alla formazione del processo decisionale nelle competizioni elettorali»] e tale permanga nel tempo». Tutto ciò non in un quadro di irrilevanza o indifferenza per lo Stato del fattore religioso, ma di laicità positiva o attiva, che viene però precisata come «compito dello Stato di svolgere interventi per rimuovere ostacoli ed impedimenti... in modo da “uniformarsi”» alla «”distinzione tra “ordini” distinti». Sul presupposto quindi del divieto di strumentalizzazione ai fini dello Stato del fattore religioso la laicità non esclude «dalla sfera pubblica gli atti di valenza religiosa e non modifica, quindi, né riduce il tasso del pluralismo, ma all'opposto, va nel senso» di non fissare «il quadro dei valori di riferimento» (rigettandosi anche il richiamo del Consiglio di Stato alla coscienza sociale, in quanto ciò «è vietato dove il 3, 1° comma, Cost. stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate sulla base di determinati elementi distintivi, tra i quali sta appunto la religione»). Più oltre, poi, la violazione della libertà di coscienza viene considerata sussistente anche se, nel caso di specie, il crocifisso non si trovava nell'aula in cui l'imputato doveva svolgere le sue funzioni di scrutatore, sul presupposto che «la libertà di coscienza... non è divisibile in modo da ritenerla esercitabile solo se riguardi il seggio di destinazione... Ogni violazione del principio di laicità nel modo indicato in qualsivoglia seggio elettorale costituito non può non essere avvertita da una coscienza informata a quel principio come violazione di quel bene nella sua interezza, indipendentemente dal luogo in cui si verifichi». Essa deve essere protetta in misura proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante che ha nel nostro sistema costituzionale, costituendole la libertà religiosa una particolare declinazione; va quindi tutelata nella massima estensione compatibile con altri beni costituzionalmente rilevanti e di analogo carattere fondante. «Costituisce pertanto giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore e segretario – ove non sia stato l'agente a domandare di essere designato – la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l'adempimento dell'incarico a causa dell'organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica designazione, del crocifisso o di altre immagini religiose».*

Proprio l'ultima pronuncia appena ricordata costituisce punto di riferimento per l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila 22-10-2003 (Montanaro) sul problema della esposizione del crocifisso in una scuola materna ed elementare di un piccolo comune abruzzese. Muovendo dal superamento del principio della religione di Stato, pur ridimensionata, specie in tempi meno recenti, dalla dottrina e giurisprudenza, ordinaria e amministrativa (con l'argomento della religione professata dalla maggioranza), il pretore si richiama, appunto, a Corte di Cassazione, IV sezione penale, sent. 1 marzo 2000, n. 439) - sentenza che fa perno sul concetto di neutralità del pubblico ufficiale, e che, a giudizio del magistrato, è solo apparentemente lontana dalla questione del crocifisso nelle aule scolastiche, in quanto attiene, rientrando la scuola nei servizi pubblici, alla laicità delle istituzioni -, affermando che «la rimozione del crocifisso da ogni seggio elettorale [si muova] nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in termini di laicità e pluralismo, reciprocamente implicatisi». In contrario, osserva il pretore, si è affermata la sussistenza di un'«identità italiana, forgiata dai principi del cattolicesimo, che non può essere cancellata, “così come non si possono cancellare la Divina Commedia e gli affreschi di Giotto”», il nascondimento della quale costituirebbe «un

*disvalore che priverebbe la popolazione di fondamentali elementi di identificazione personale e comunitaria»* (su ciò si fonda il parere n. 63/1988 del Consiglio di Stato). E' proprio sul passaggio della religione cattolica «*da religione di Stato a fatto culturale e sociale di rilievo nazionale, procedendo attraverso il concetto di religione della maggioranza»* che si fonda l'opinione di coloro che ritengono che «*il perdurante vigore dei provvedimenti che dispongono l'esposizione dei crocifissi nelle aule possa desumersi dall'art. 9 dell'Accordo di revisione concordataria del 1984, che prevede l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole e riconosce che "i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano"»*. Ma, sulla scorta della sent. 439/2000 della Cassazione, il riconoscimento contenuto nel ricordato art. 9 non è un principio fondamentale degli accordi di revisione ma è solo funzionale all'insegnamento, facoltativo, dell'IRC. «*Ritenere la rilevanza sociale e culturale della religione cattolica in quanto religione della maggioranza dei cittadini equivale a stabilire una perfetta identità tra cultura cattolica e cultura civile nel nostro paese, che – in verità – non corrisponde neanche al significato della nuova norma concordataria in materia scolastica»*. Le giustificazioni addotte per ritenere non in contrasto con la libertà di religione l'esposizione del crocifisso «*sono divenute ormai giuridicamente inconsistenti... addirittura contrapposte alla trasformazione culturale dell'Italia e, soprattutto, ai principi costituzionali, che impongono il rispetto per le convinzioni degli altri e la neutralità delle strutture pubbliche di fronte ai contenuti ideologici»*. Ciò porta ad escludere che il crocifisso vada rimosso solo se anche uno solo degli alunni ritenga di essere leso nella sua libertà religiosa; la questione qui riguarda anche la neutralità dell'istituzione pubblica, cui deve essere inderogabilmente connaturato il principio di laicità. Né può ritenersi il crocifisso solo un «*simbolo passivo»*, costituendo esso uno dei simboli più significanti che si possano dare; se tutto ciò ha trovato sistematizzazione nel trattamento della libertà religiosa, intesa come rapporti tra culti, nell'ambito della tradizione giudaico-cristiana, la società multietnica introduce uno scenario nuovo, «*mettendo in luce i limiti di un'impostazione che dei due profili della libertà di religione, la fede e il culto..., ha visto prevalere il secondo»*. Nell'ambito scolastico «*la presenza del simbolo della croce induce nell'alunno ad una comprensione profondamente scorretta della dimensione culturale della espressione della fede, perché manifesta l'inequivoca volontà – dello Stato, trattandosi di scuola pubblica – di porre il culto cattolico al centro dell'universo»*; per cui «*la scuola, di fronte al fatto religioso, arretra la sua sfera d'azione...*». Non si condivide quindi l'impostazione del Consiglio di Stato che opera una netta distinzione tra normativa sull'affissione del crocifisso nelle scuole e normativa sull'IRC. L'affissione del crocifisso è questione non neutra rispetto al problema dell'istruzione e dell'educazione, presumendo un'omogeneità che non c'è mai stata e soprattutto non c'è oggi, «*imponendo una sorta di istruzione religiosa obbligatoria per tutti e connotando in senso confessionale la struttura pubblica "scuola" e ridimensionandone fortemente l'immagine pluralistica»*, contro la salvaguardia del pluralismo religioso e culturale voluto dalla Corte costituzionale. Parimenti lesiva della libertà di religione e dell'imparzialità dell'istituzione scolastica sarebbe l'esposizione nelle aule scolastiche dei simboli di altre religioni, pur così elidendosi la valenza confessionale relativa all'esposizione del solo crocifisso.

La sottolineatura della laicità intesa in senso accentuatamente pluralistico (e, in particolare, multietnico) si intreccia con la tutela della formazione della coscienza (specie degli alunni di più giovane età), il che si riflette anche sul riconoscimento da parte del pretore dell'irreparabilità del danno, perdurando l'esposizione del simbolo religioso.

Come già sopra ricordato, i diversi modi di intendere il principio di laicità si aggrovigliano anche con le dispute in tema di giurisdizione, ordinaria o amministrativa: proprio la vicenda abruzzese si spegne con la successiva ordinanza dell'Aquila la quale, diversamente dal pretore Montanaro, nega la sussistenza della giurisdizione ordinaria (ordinanza del Tribunale di L'Aquila, 19-11-2003, pres. estens. Villani)<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup> Si veda, sulla "disputa in merito alla giurisdizione" – rispetto alla quale, sia detto per inciso, l'Avvocatura dello Stato tende ad ecceperne anzitutto il difetto, si trovi a farlo davanti al giudice ordinario o a quello amministrativo –

c) *I salti di qualità nelle argomentazioni favorevoli all'esposizione del crocifisso. Da simbolo che rappresenta la laicità a simbolo che veicola i valori religiosi da cui deriva la laicità in versione italiana.*

Il problema dell'esposizione del crocifisso si sposta in seguito specialmente avanti alla giurisdizione amministrativa. Tanto più sorprendente appare, in questo quadro, la posizione del TAR Veneto, sol che si pensi al raffronto tra il contenuto dell'ordinanza di rimessione, 14-01-2004 (costruita su un crescendo di citazioni della giurisprudenza della Corte in materia di laicità che farebbero propendere per un atteggiamento del giudice *a quo* favorevole all'accoglimento della questione)<sup>81</sup> e la pronuncia (sia pur in composizione - ma non completamente - differente)<sup>82</sup> - resa successivamente al *fin de non recevoir* della Corte Costituzionale (ord. 439/2004, Onida) - che rappresenta non solo un impennarsi ma, a mio avviso, un vero e proprio salto di qualità degli argomenti a favore dell'esposizione dei crocifissi nelle aule scolastiche.

Gli aspetti salienti (e innovativi rispetto al passato) della sentenza del TAR Veneto, III Sez., 17 marzo 2005, n. 1110 non sono pochi e vanno debitamente sottolineati.

La sequenza della decisione può essere idealmente divisa in due parti. Nella prima il Tribunale, da un lato, insiste con particolare vigore sul rispetto del principio di laicità<sup>83</sup> e, dall'altro lato, afferma il carattere non solo storico-culturale ed identitario, ma anche religioso del crocifisso<sup>84</sup>.

, A. LAMORGESE, *Servizi pubblici: la fuga dal Tribunale di l'Aquila e le prospettive di ampliamento della giurisdizione ordinaria*, in *Corriere giuridico*, 2/2004, 229 segg.

<sup>81</sup> «Invero il crocifisso rappresenta la massima icona cristiana... esso può bensì assumere ulteriori valori semantici, ma questi non possono comunque mai completamente elidere quello religioso, da cui traggono comunque giustificazione e fondamento»; e l'apposizione di tale simbolo nelle aule scolastiche, imposta da norme regolamentari - che, per il giudice *a quo*, potrebbe sottoporre a controllo indiretto - potrebbe non essere compatibile con i principi stabiliti dalla Costituzione e, in particolare, con quello di laicità, di cui si sottolineano, alla stregua della giurisprudenza della Corte, l'assicurazione della convivenza, in uguaglianza di libertà, di fedi, culture e tradizioni diverse e della correlativa equidistanza ed imparzialità da parte dello Stato, senza ricorso al criterio numerico e sociologico. In questo quadro e sottolineando le differenze tra esposizione del crocifisso (imposta) e insegnamento della religione cattolica (liberamente scelto), il TAR Veneto considera la questione non manifestamente infondata.

<sup>82</sup> Per l'ordinanza: pres. Baccarini, consigliere Buricelli, consigliere relatore Gabricci; per la sentenza 1110/2005, di cui subito sotto: pres. relat. Zuballi; consigliere Gabricci, consigliere Savoia.

<sup>83</sup> Le norme ricordate «rendono obbligatoria l'esposizione del crocifisso», apparendo «dubbio che in siffatta materia, che coinvolge le libertà individuali, possa essere la maggioranza a decidere». La questione si appunta allora «su quale sia il significato o i significati che tale particolare simbolo evoca, per verificare... se essi siano o meno compatibili con la sua esposizione in una scuola pubblica». Un simbolo ha «un contenuto polisemico, anche nello stesso momento storico, oltre che subire modifiche sia nel corso del tempo, sia relazione al contesto in cui si colloca... Questo collegio non crede si possa dubitare che il valore costituzionale cui fare riferimento sia la laicità dello Stato, chiaramente sancita dalla Costituzione repubblicana... non l'opposto di religione o religiosità... ma valenza autonoma della sfera religiosa» a fronte di uno Stato che «si proclama neutro rispetto alle diverse religioni»; per cui «nella scuola pubblica, in cui si debbono formare i giovani anche ai valori di libertà, democrazia e laicità dello Stato, non è lecito imporre alcun tipo di credo religioso e anzi risulta doverosa un'educazione improntata alla massima libertà e al rispetto reciproco in tale campo». Si sottolinea il carattere della laicità come principio supremo, per la convivenza, in uguaglianza, di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse, da cui discende l'eguaglianza e l'imparzialità nei confronti di ogni fede e - parrebbe - il rifiuto del dato quantitativo; si pongono inoltre credenti e non credenti sullo stesso piano; e si afferma il contrasto della laicità con apprezzamenti differenziati e differenziatori tra le diverse fedi. Così anche - si ricorda - stabiliscono le norme sopranazionali e internazionali. La laicità viene quindi descritta come fondamentale principio di tutti gli ordinamenti occidentali (citandosi sentenze contro l'esposizione del crocifisso), come «parte del patrimonio giuridico europeo e delle democrazie occidentali», potendosi peraltro trarre «dalla sua applicazione nei casi specifici... diverse conseguenze in relazione alla liceità dell'esposizione dei simboli religiosi nei locali pubblici», non assumendo peraltro alcuna rilevanza il dato quantitativo.

<sup>84</sup> «Il crocifisso costituis[ce] anche un simbolo storico-culturale, e di conseguenza dotato di una valenza identitaria riferita al nostro popolo... percorso storico e culturale caratteristico del nostro Paese e in genere dell'Europa intera e ne costituisce un'efficace sintesi». Inoltre i principi cristiani fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano. «Se volessimo e potessimo considerare il crocifisso unicamente come simbolo storico-culturale, sarebbe agevole» rigettare il ricorso «in quanto a tutta evidenza un segno che in qualche modo riassume alcuni aspetti rilevanti della nostra civiltà... cultura umanistica... coscienza popolare non lederebbe in alcun modo la laicità dello

Nella seconda parte della motivazione il TAR Veneto imprime alle argomentazioni una drastica impennata, prospettando una sequenza ove una serie di ricostruzioni storico-religioso-teologiche<sup>85</sup> si intrecciano con implicazioni giuridiche, pervenendosi ad affermare – come più analiticamente si mostrerà – che il crocifisso, proprio in quanto simbolo religioso, è però (anche) simbolo di laicità, per cui la sua esposizione è a tale principio del tutto conforme ed, anzi, può costituire educazione alla laicità per chi proviene da mondi non cristiani.

Infatti, al termine di una lunga ricostruzione storico-teologica si giunge a considerare la laicità dello Stato «*espressione in un settore particolare del precetto di tolleranza contenuto nel kerigma della fede cristiana*», per cui, anche se «*il legame tra cristianesimo e libertà implica una consequenzialità storica non immediatamente percepibile... in una visione prospettica, nel nucleo centrale e costante della fede cristiana, nonostante l'inquisizione, l'antisemitismo e le crociate, si può agevolmente individuare il principio di... tolleranza... di libertà anche religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della stessa laicità dello Stato*». Prosegue poi la sentenza sottolineando la «*consonanza tra le due sfere armoniche*», che «*non riguarda affatto aspetti secondari, ma il fulcro, rispettivamente, della religione cristiana e dello Stato. Per il cristianesimo infatti il metodo, cioè la carità, prevale sui presupposti, cioè sulla fede, e sulle finalità, cioè sulla speranza, il che costituisce un unicum tra le religioni*» (analogamente a come nelle democrazie il metodo prevale sui fini). Ne deriva che, «*nell'attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi di identità del nostro popolo, ma come simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato*» [punto 11.9 e, analogamente, 12.4 della sentenza], principi che innervano la Costituzione. Sarebbe quindi «*sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome della laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana*».

Il Tar, si rende conto – bontà sua !- che molti la possano – e fondatamente - pensare diversamente (in relazione alla laicità del crocifisso e all'itinerario argomentativo percorso per arrivarvi), però «*si tratta di opinioni rispettabili, ma in fondo non rilevanti nella causa in esame*». Si sottolinea invece che, «*nel momento attuale, il crocifisso in classe presenta valenza formativa e può e deve essere inteso, sia come simbolo della nostra storia e cultura e conseguentemente della nostra stessa identità, sia quale simbolo dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza e infine della stessa laicità dello Stato, fondanti la nostra convivenza*»<sup>86</sup>. Il crocifisso è quindi da intendersi anche come simbolo religioso del cristianesimo, ma nella misura in cui i suoi valori fondanti di accettazione e rispetto del prossimo sono stati trasfusi nei principi costituzionali di libertà dello Stato, «*sancendo quindi visivamente e in un'ottica educativa la condivisione di alcuni principi*

---

*Stato e le finalità dell'insegnamento nella scuola pubblica e di conseguenza la sfera di libertà di ogni cittadino*». Il crocifisso «*deve essere valutato anche come simbolo religioso*».

<sup>85</sup> Tra queste ritengo necessario ricordare l'affermazione secondo cui – nella prospettiva poi di giungere alla conclusione del crocifisso come simbolo di laicità - «*la croce*» (che è simbolo almeno in parte diverso dal crocifisso, anche se la sentenza sembra assimilarli) è «*simbolo del cristianesimo, non già semplicemente del cattolicesimo*», riassumendo in sé «*anche i valori delle confessioni cristiane presenti nel nostro Paese, da quella valdese a quelle scaturite dalla riforma, da quelle ortodosse a quelle di più recente diffusione*», e aggiungendosi la sottolineatura dell'adesione della chiesa valdese al principio di laicità, rispetto alla quale «*l'affermazione della laicità dello Stato ha anticipato di decenni la stessa Costituzione repubblicana*». Per cui, si prosegue, «*la croce è un simbolo in cui si possono identificare numerose (anche se probabilmente non tutte) confessioni religiose che si rifanno alla figura di Cristo... loro comune denominatore; di conseguenza si può e si deve escludere che essa vada riferita alle peculiarità di una soltanto... quella cattolica*», sorprendentemente però trascurandosi la notoria posizione dei valdesi (e non solo loro) per i quali il simbolo religioso (croce e crocifisso) non va apposto nelle aule scolastiche !

<sup>86</sup> Mi pare utile ricordare come il TAR usi, anche, se così si può dire “a rovescio”, il criterio sociologico-numerico, affermando che il significato di laicità e conformità ai principi costituzionali del crocifisso si collega anche, nella società d'oggi, all'essere divenuti i credenti una minoranza: «*la posizione di minorità assunta nella società secolarizzata dai cittadini aderenti in maniera non superficiale ed epidermica alle varie fedi religiose (e a maggior ragione dai cristiani)... rende plausibile e agevole la lettura di un simbolo quale la croce, ove collocato in un contesto scolastico, come segno culturale e anche religioso, ma interpretato nel limitato e non limitativo senso sopra indicato*».

*fondamentali della Repubblica con il patrimonio cristiano». Per cui – qui, a mio parere, arrivandosi alla provocazione - «il simbolo del crocifisso, così inteso, assume oggi, con il richiamo ai valori di tolleranza, una valenza particolare, nella considerazione che la scuola pubblica italiana risulta attualmente frequentata da numerosi allievi extracomunitari, ai quali risulta piuttosto importante trasmettere quei principi di apertura alla diversità e di rifiuto di ogni integralismo – religioso o laico che sia – che impregnano di sé il nostro ordinamento», essendo peraltro «indispensabile riaffermare anche simbolicamente la nostra identità». Alla luce di questa «nuova ed aggiornata considerazione del simbolo della croce», la sentenza conclude che «il crocifisso inteso come simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale... oltre che come espressione di alcuni principi laici della comunità – il che richiede [bontà sua il tribunale lo ammette !] invece un ragionevole sforzo interpretativo - può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio di laicità dello Stato repubblicano»<sup>87</sup>.*

Nella sentenza appena sintetizzata si passa, insomma, in relazione all'orientamento favorevole all'esposizione del crocifisso, dal paradigma argomentativo per cui tale esposizione “non contrasta” con il principio di laicità a quello per cui esso “invera, rappresenta, costituisce manifestazione” del principio di laicità. Il salto non è da poco. Sembra quasi che maturi l'idea, tra i difensori dell'ostensione del crocifisso, che “la miglior difesa è l'attacco”. Da una tesi per certi versi “più difensivista”, “più debole”, “moderata” (che poggia sui “vecchi” argomenti sociologico e numerico), si passa ad una tesi aggressiva, che sfida l'avversario e, vorrei dire, “offensiva” (non solo nel senso di preferire, come detto, l'attacco alla difesa; si pensi al crocifisso come insegnamento di laicità agli extracomunitari... ma pure agli atei e agli agnostici !).

Tale tesi, che muove da un fin troppo insistito e dichiarato ossequio al principio di laicità, si specifica con una serie di considerazioni sul rapporto cristianesimo-laicità che, dal terreno della riflessione storico-culturale (sul quale potrebbero essere degne di considerazione), vengono poi drasticamente trasposte, verrebbe da dire “strozzate”, in implicazioni giuridiche dal carattere paradossale. Una cosa è infatti argomentare sugli elementi di laicità rintracciabili nel cristianesimo (a cominciare dal “date a Cesare..”), altra cosa è pervenire alla conclusione che, sul piano giuridico, il crocifisso è (sicuramente anche) espressione del principio di laicità. Si vuole insomma – mi si perdoni l'espressione - “rivoltare la frittata” (in una prospettiva che sembra ispirarsi in più passaggi a suggestioni “teocon”) sostituendo ad una tesi (quella sostenuta fin dall'inizio dal Consiglio di Stato) “moderata”, per certi versi “meno forte”, ma pure meno provocatoria (e per questo, forse, più saggia) una tesi *de combat*. In questo quadro, ad un formale (e persino irritante) ossequio alla giurisprudenza costituzionale in tema di laicità, si accoppia un sostanziale disconoscimento di essa.

Dovremmo a questo punto inferire che, visto che il crocifisso è simbolo di laicità, tutto ciò che va contro alla sua valorizzazione in ogni luogo e contesto è contrario al principio di laicità ?

Da questa sentenza il principio di laicità sembra sciogliere gli ormezzi dalla cultura non confessionale nell'ambito della quale biblioteche intere e vicende storiche ben note lo hanno anzitutto (e pacificamente) collocato, per divenire anzitutto la derivazione, sia pur talora secolarizzata, di valori religiosi cristiani. Il che – me lo si permetta – anche ad un convinto cristiano potrebbe sembrare davvero troppo.

Negli stessi giorni in cui viene emessa la sentenza su cui ci si è fin qui soffermati sono da ricordare una serie di pronunce della giustizia ordinaria ed amministrativa.

Le prime – tutte consistenti in provvedimenti cautelari – riguardano l'apposizione del crocifisso nei seggi elettorali.

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa in sede cautelare (Trib. Bologna, I. Sezione civile, 24 marzo 2005, giudice Palumbi), ritiene «*imprescindibilmente rilevante accertare...se la presenza del crocifisso*» nei seggi elettorali «*rappresenti una condizione, un ostacolo o un*

<sup>87</sup> Giustamente, si è detto (N. COLAIANNI, *Prospettive processuali della “questione del crocifisso”*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it)), una conclusione degna del *iudex qui facit de albo nigrum et de quadrato rotundum*.



*impedimento al pieno e libero esercizio del diritto di voto dei ricorrenti o all'espressione della libertà religiosa». Il giudice risponde negativamente a tale interrogativo, in considerazione della presenza «peraltro eventuale e non certa» di «un arredo, del tutto marginale, sia per l'ingombro che per la visibilità», che non potrebbe quindi rappresentare «di per sé imposizione di un credo religioso o di una forma di venerazione, né obbliga alcuno a tenere una determinata condotta di adorazione o a dichiarare la propria posizione in materia religiosa. Né per il sol fatto di permanere durante lo svolgimento delle operazioni di voto» il crocifisso è suscettibile di condizionare o influenzare la formazione delle opinioni. Insomma «non è verosimile che un non-simbolo, quale il crocifisso per i non credenti ed i non cristiani, possa per essi avere una qualche influenza negativa e costituire una qualche remora psicologica» (ma è sufficiente per ammetterlo ? E in relazione ai cristiani, se portasse a remore psicologiche, è bene che lo Stato le asseondi ? Dove va a finire la “distinzione degli ordini” ?). Il giudice afferma poi, sorprendentemente, che «il principio di laicità dello Stato, pur rappresentando un ineludibile criterio di legittimità costituzionale,...non crea immediatamente obblighi di azione, né per lo Stato-ordinamento che per lo Stato-persona» e ritiene comunque sufficiente a garantire la serena espressione del voto la temporanea rimozione del crocifisso dal seggio, per il tempo necessario al voto di chi ciò abbia richiesto (e dove va a finire la tutela della privacy di fronte ad un dato tra i più sensibili, quello delle convinzioni di coscienza ?).*

Contestualmente alla pronuncia appena ricordata, con analoga ordinanza emessa in sede cautelare, il Tribunale di Napoli (X Sezione civile, 26-03-2005, giudice Pignata), da un lato nega la giurisdizione, dall'altro (in termini quindi piuttosto sorprendenti) afferma che, ove essa sussistesse, la richiesta andrebbe comunque rigettata, al di là di ragioni più specifiche di insussistenza del periculum in mora e all'irreparabilità del pregiudizio, in quanto «la mera esposizione di un simbolo nel quale notoriamente si identifica ancora oggi, sotto il profilo spirituale, la larga maggioranza dei cittadini italiani... costituisce semplicemente la testimonianza di tale diffuso sentimento, senza alcuna valenza “discriminatoria” nei confronti di altre religioni, la cui libera professione è senza alcun dubbio consentita e garantita dallo Stato». Ove poi si richieda la rimozione del simbolo prima di votare, ciò «non permette di ravvisare una violazione della libertà di religione e del diritto alla riservatezza... costituendo... una personale scelta...laddove la mera presenza del simbolo...non si comprende in che modo possa impedire all'elettore stesso – tanto più se non credente...- di esprimere liberamente il proprio voto», dovendosi inoltre ricondurre «la presenza di tale simbolo alla radicata – e francamente incontestabile – tradizione religiosa e culturale del Paese, senza necessariamente dedurne un'interferenza, anche solo indiretta, rispetto alle varie consultazioni», ed affermandosi pure che «è ragionevole ritenere che la presenza del crocifisso nei seggi elettorali...non sia nemmeno [più] avvertita» da chi si reca a votare.

Pochi giorni dopo l'ordinanza di cui sopra si pronuncia in sede cautelare il Tribunale civile di L'Aquila (ordinanza del Presidente, 31-03-2005), per il quale «il...carattere culturale (cd. “laicizzazione” del simbolo) spiega e giustifica la sua esposizione in uffici pubblici anche dopo l'abrogazione del principio confessionistico» (i principi generali della costituzione risultando «in contrasto inguaribile con il confessionismo»), in quanto il crocifisso costituisce «espressione della civiltà e della cultura cristiana e perciò patrimonio universale dell'umanità», così come «simbolo dell'identità nazionale e del patrimonio tradizionale dell'Italia». Né si ravvisa violazione della libertà religiosa rispetto all'esposizione del crocifisso, quella richiedendo solo che a «nessuno può essere imposta per legge una prestazione di contenuto religioso ovvero contrastante con i suoi convincimenti in materia di culto». La presenza di un «simbolo passivo... e che non è connesso a un comportamento attivo... non appare circostanza atta a costringere», dovendosi tenere conto anche della mera eventualità dell'esposizione del simbolo nei seggi elettorali e della possibilità a richiesta di rimozione del simbolo per il tempo necessario all'operazione di voto. Tale pronuncia viene confermata dal Tribunale dell'Aquila, ord. 26-05-2005 (Pres. rel. Tatozzi), richiamandosi pure l'argomento del «non-simbolo» per i non credenti e i non cristiani, già evocato nella precedente ordinanza del Tribunale di Bologna.

Gli elementi ricorrenti di tali motivazioni si appuntano su una variegata serie di argomenti (non necessariamente coerenti tra loro): sull'essere il crocifisso un "non simbolo" per i non credenti; sul suo carattere passivo, non imponendo condivisioni religiose né vincolando atti e comportamenti; sulla sua presenza eventuale/casuale nei seggi e sulla possibilità di rimozione a richiesta per la durata dell'operazione elettorale (non implicante peraltro, per i giudici, una violazione della riservatezza) – fin qui utilizzandosi argomenti "minimalisti" -; sul suo valore storico-culturale e tradizionale per la società italiana – svoltandosi nella prospettiva degli argomenti, al contrario, verrebbe da dire, "massimalisti" - ma anche sulla caratterizzazione di arredo ormai anodino e marginale, frequentemente nemmeno più notato dagli elettori (credenti e non) – ritornandosi ad argomenti "minimalisti" -. Si tratta di considerazioni, come si è detto, di diverso segno (e piuttosto disparate), che peraltro intendono la libertà religiosa e la laicità nel loro significato "minimo" di non costrizione di pratiche religiose, in nome di una simbologia fondata sull'elemento sociologico-numerico, rispetto alla quale peraltro, come già accennato, dopo essersene predicato il significato essenziale per la cultura e la tradizione italiana, il crocifisso viene considerato una sorta di "non problema" per tutti: per i non credenti e gli atei (che non gli riconoscerebbero alcuna autorità), per i credenti (che dovrebbero tutti essere felici di vederlo apposto), per i tiepidi e gli indifferenti (che manco lo vedrebbero più, essendo per loro confusi con la tappezzeria; argomento, come già rilevato, stridente con il rilievo culturale-identitario che nelle stesse pronunce gli si attribuisce).

Sparisce ogni riferimento ai criteri di equidistanza ed imparzialità nei confronti delle diverse religioni e concezioni e della distinzione degli ordini, pur non percorrendosi la strada baldanzosa del TAR Veneto.

Differisce invece dagli orientamenti sopra esposti la più recente decisione del Presidente della Corte di Appello di Perugia (ord. 10-04-2006<sup>88</sup>), che respinge la richiesta prefettizia di revocare la nomina di Presidente di seggio a chi ha rimosso il crocifisso dal seggio elettorale, non ottemperando alla diffida del Sindaco di riesporlo: ciò sia perché è irrilevante che il seggio si trovi in un'aula scolastica; sia perché compete al Presidente di seggio verificare che la sala destinata alle elezioni sia dotata degli arredi indispensabili, tra i quali il crocifisso non è menzionato; né il giudice ritiene che la tensione determinatasi all'interno del seggio abbia superato i connotati di una normale (fisiologica) dialettica.

La pronuncia del TAR Lombardia-sezione di Brescia, sent. 22-05-2006, n. 603, est. Pedron, nel rigettare la richiesta di un insegnante di non ricollocare il crocifisso in aula secondo quanto ordinatogli dal direttore didattico, pur affermando che *«le istituzioni pubbliche e in particolare quelle scolastiche non possono... scegliere di rendersi identificabili attraverso simboli religiosi, i quali anche quando esprimono messaggi universali appartengono pur sempre alla sfera della coscienza e delle libere scelte individuali»*, fa peraltro notare che l'Accordo di Villa Madama (art. 9, punto 2) *«contiene un significativo riconoscimento del valore storico della religione maggioritariamente praticata sul territorio nazionale»*. Ciò non solo implica l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ma *«può essere utilizzato quale criterio per regolare quelle situazioni in cui la visibilità dei simboli religiosi all'interno degli edifici scolastici (e pubblici in genere) fa parte di consuetudini radicate»*, cui *«può essere data rilevanza finché condivise»* da quanti li utilizzano, includendo in essi *«non solo i funzionari, ma anche i cittadini che abbiano un qualche collegamento con l'attività svolta all'interno»*. Ciò varrebbe in modo particolare nel settore della scuola ove *«studenti e... genitori non sono semplici fruitori di un servizio, ma componenti della comunità scolastica»*. E in ragione dell'autonomia ad essa conferita la pronuncia – in sintonia con una serie di posizioni dottrinali che vorrebbero lasciare alle comunità scolastiche la scelta sull'esposizione del crocifisso e mostrandosi un atteggiamento più possibilista rispetto ad altre pronunce dal contenuto categorico – ritiene che *«la soluzione del problema dei simboli religiosi tradizionalmente esposti deve essere trovata all'interno di questi ambiti attraverso*

---

<sup>88</sup> In *Laicità*, 1/2006, 15.

*il coinvolgimento (negli appositi organi collegiali) di insegnanti, studenti e genitori».* Proprio ricordando che il Consiglio di Interclasse si è espresso «*chiaramente a favore del mantenimento del crocifisso nelle aule scolastiche*», rafforzato dall'intenzione dei genitori di ritirare i figli dalla scuola «*nel caso di mancato ristabilimento della consuetudine*». Per cui, conclude il giudice (qui peraltro in termini davvero un po' singolari, in quanto, almeno secondo quanto scrive il TAR, una consuetudine – o una norma concordataria nemmeno apicale e di natura ricognitiva - prevarrebbe su un principio supremo !), «*di fronte alla sensibilità manifestata da un'ampia parte della comunità scolastica a difesa dei valori che sono in origine religiosi ma anche di rilievo storico (nel senso chiarito dall'art. 9, punto 2 dell'Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede) il principio di laicità invocato non può conseguire l'obiettivo [sic] di modificare unilateralmente la situazione*».

Vi è poi il caso – a più facce – che riguarda il giudice con funzioni monocratiche del Tribunale di Camerino. La prima tappa è la condanna penale per omissione di atti di ufficio, avendo tale magistrato, da un certo momento, rifiutato di svolgere le funzioni fino a che dalle aule giudiziarie non fosse stato levato il crocifisso o almeno consentito di porre altri simboli religiosi<sup>89</sup>; la seconda è la sentenza con la quale il TAR Marche si dichiara carente di giurisdizione in ordine alla richiesta, avanzata dal magistrato di cui sopra, a rimuovere dalle aule del Tribunale di Camerino il crocifisso, condannando l'Amministrazione a provvedere senza indugio, anche in relazione a tutte le aule di tutti gli uffici giudiziari italiani o, in subordine, a consentire l'esposizione, a proprie spese, di altri simboli religiosi e non<sup>90</sup>; e la terza è l'inammissibilità del conflitto di attribuzioni sollevato dal ricordato giudice monocratico e su cui ci si è in precedenza soffermati [retro, in fine di §. 2].

Chiudono questa rassegna le due rilevanti decisioni (l'una in sede giurisdizionale, l'altra in sede consultiva) del Consiglio di Stato, rese in termini ravvicinatissimi: la sent. della VI Sezione è del 13-02-2006, n. 556, (che conferma quella del TAR Veneto, resa circa un anno prima, smussandone per certi versi gli acuti, per altri versi forse aprendo ulteriori interrogativi) e dall'Adunanza della II Sezione, il 15-02-2006.

La decisione della VI Sezione, contestando che a fondamento della normativa regolamentare sull'esposizione del crocifisso ci sia il principio di confessionarietà dello Stato, si muove nella prospettiva di verificare se quanto da essa disposto sia compatibile «*con i principi oggi ispiranti l'ordinamento costituzionale dello Stato, ed in particolare con il principio di laicità*». Le cui «*condizioni d'uso*» - prosegue la sentenza - «*vanno certo determinate con riferimento alla tradizione culturale, ai costumi di vita, di ciascun popolo, in quanto però tale tradizione e tali costumi si siano riversati nei loro ordinamenti giuridici. E questi mutano da nazione a nazione*». Nel quadro quindi delle diversificate manifestazioni della laicità a seconda dei contesti considerati,

---

<sup>89</sup> Vedi Trib. di L'Aquila, 15/12/005, n. 622, ove si afferma che il caso in questione è diverso da quello giudicato dalla Corte di Cassazione nella sent. del 16 aprile 2000, in quanto, a differenza che per lo scrutatore del seggio, che deve (ma comunque può) addurre un giustificato motivo se non vuole ricoprire l'ufficio, il mancato espletamento della attività del magistrato «*mai avrebbe potuto essere legittimata da un presunto bilanciamento delle esigenze discendenti dalla legittima tutela della libertà religiosa o di conoscenza ovvero dal principio di laicità dello Stato – ed ancor meno dal loro prevalere – sul dovere di inadempimento delle proprie funzioni di giudice*». L'obbligo di esercitare queste ultime, sarebbe stato per l'imputato (richiamandosi il primo comma dell'art. 1 e il secondo comma dell'art. 4 Cost.), «*da assolvere "in via primaria"*», tenendosi anche conto che il magistrato inquisito fu posto nelle condizioni di assolvere le sue funzioni nel suo studio o in aula priva di crocifisso e si rifiutò, eccependo una ghetizzazione.

<sup>90</sup> TAR Marche, Sezione I, sent. 22/03/2006, n.94, il quale – massima di [www.olir.it](http://www.olir.it) -, posto «*che scopo immediato della giurisdizione amministrativa è la tutela degli interessi particolari...in qualche modo incisi dall'azione della P.A.*», ne fa conseguire «*che la richiesta di rimozione del crocifisso dalle aule giudiziarie non può ritenersi riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, posto che detta istanza travalica manifestamente le attribuzioni di tale Giudice...perché invoca, per un verso, la verifica di detto Tribunale dell'azione amministrativa, in nome di un astratto sindacato di legalità, svincolato cioè dalla tutela di un interesse proprio del ricorrente e, per altro verso, chiede l'eliminazione di una pronuncia con effetti generalizzati ed "erga omnes" che presuppone un giudizio sulla legittimità e la vigenza delle norme che impongono l'esibizione del crocifisso negli uffici giudiziari ed in genere negli uffici pubblici*».

si afferma che essa, *«benché presupponga e richieda ovunque la distinzione tra dimensione temporale e dimensione spirituale e fra gli ordini e le società cui tali dimensioni sono proprie, non si realizza in termini costanti nel tempo e uniformi nei diversi Paesi, ma, pur all'interno di una medesima "civiltà", è relativa alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, e quindi essenzialmente storica»*. Nell'ambito di questo variegato contesto (di forte relativizzazione del principio di laicità), il compito del Tribunale - viene affermato - è solo di *«verificare se»* l'esposizione del crocifisso *«sia lesiva dei contenuti delle norme fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, che danno forma e sostanza al principio di "laicità" che connota oggi lo Stato italiano»*.

A questo punto il Consiglio di Stato sottolinea come il crocifisso sia *«un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo dove è posto»: se in luogo di culto esso è «propriamente ed esclusivamente un "simbolo religioso"»; in una sede non religiosa, «come la scuola», per i credenti potrà ancora rivestire i valori religiosi appena ricordati, ma «per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile e intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte "laico" diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni. Ora è evidente [proprio così evidente ?] che in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere...l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale di fronte all'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana»*. C'è da nutrire qualche dubbio che la semplice vista di un crocifisso possa ingenerare negli allievi, cristiani e ancor più non cristiani, tutta questa immediata percezione di valori; o tutto ciò andrebbe spiegato (sempre che chi spiega sia anche d'accordo con quanto il Consiglio di Stato dà per pacificamente acquisito) ? E allora ci si dovrebbe approfonditamente soffermare sulle valenze anche religiose del crocifisso per capire il principio di laicità ?

Per il Consiglio di Stato i valori sopra menzionati - *«che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano»* -, espressi anche dalla Costituzione - ed, in particolare, dalle norme fondamentali, *«richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano»* -, vengono richiamati attraverso il crocifisso, con specifico riguardo *«all'origine religiosa di tali valori e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani»*. Ciò serve *«a porre in evidenza la loro trascendente fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo l'autonomia (non la contrapposizione...) dell'ordine temporale rispetto all'ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica "laicità", confacente al contesto culturale»* italiano. *«Essi, pertanto, andranno vissuti nella società civile in modo autonomo (di fatto non contraddittorio) rispetto alla società religiosa, sicché possono essere "laicamente" sanciti per tutti, indipendentemente dall'appartenenza alla religione che li ha ispirati e propugnati»*. Nella preoccupazione del giudice di valorizzare il raccordo tra laicità e crocifisso rischia di svaporare, tende a scomparire - forse involontariamente ? - il fortissimo e prevalente aggancio della laicità a valori elaborati nel corso del tempo dalla cultura non religiosa ma "secolare" (che, non a caso, si connota abitualmente come...laica !) . Vengono prospettati insieme una serie di valori, ritenuti tutti espressi dal crocifisso (il che, per alcuni di essi è sicuramente condivisibile, ma per altri, almeno in prospettiva storica - si pensi alla tolleranza e al rifiuto di ogni discriminazione ! -, davvero molto meno !), di cui si predica l'*«origine religiosa»* (il Consiglio di Stato lo ripete in fine di sentenza, parlando di *«valori certamente laici, quantunque di origine religiosa, di cui è pervasa la società italiana e che ne connotano la sua Carta fondamentale»*) e la *«trascendente fondazione»* e se ne registra l'essere *«"laicamente" sanciti per tutti»*. Sembra quasi insomma - forse involontariamente

? - che la laicità derivi originariamente dai valori cristiani estesi anche ai non cristiani (e questo sarebbe un ulteriore salto di qualità).

Di qui, rifiutando il carattere di «supplettille» del crocifisso, lo si deve pensare «come... simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi [questo "poi" va rimarcato] i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato. Nel contesto culturale italiano, appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti, più di esso a farlo». Peraltro il Consiglio di Stato, qui distaccandosi dalle sicurezze del TAR Veneto, circoscrive la portata delle sue considerazioni sull'esposizione del crocifisso alla prospettiva giurisdizionale; in relazione alla richiesta di una «parete bianca» reclamata dall'appellante, «la sola» per esso «particolarmente consona con il valore della laicità dello Stato» e cioè «la pretesa che lo Stato si astenga dal presentare e propugnare in un luogo educativo, attraverso un simbolo (il crocifisso), reputato idoneo allo scopo, i valori certamente laici quantunque di origine religiosa di cui è pervasa la società italiana e che connotano la sua Carta fondamentale, può semmai essere sostenuta nelle sedi (politiche, culturali) giudicate più appropriate, ma non in quella giurisdizionale»<sup>91</sup>.

Con maggiore accortezza del TAR Veneto, il Consiglio di Stato perviene peraltro ad affermare (talora parrebbe persino con maggiore univocità rispetto alle sequenze argomentative più scopertamente provocatorie del giudice di primo grado) – raccordando valori religiosi, laicità e contesto culturale italiano (usandosi quindi fortemente il criterio sociologico) - che i valori della laicità, derivazione di valori originariamente religiosi, sono riassuntivamente esplicitati dal crocifisso.

Nel pressoché coevo parere, reso sullo stesso argomento (l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche), l'Adunanza della Sezione seconda, dopo aver, con analitica motivazione, affermato la vigenza delle norme regolamentari che ciò prevedono, si pone il problema della compatibilità di tale esposizione in relazione, in particolare, a quelle «inerenti alla laicità dello Stato ed alla libertà passiva ed attiva di religione e di insegnamento».

In relazione al primo aspetto si sottolinea che «la nozione di laicità non si contrappone a quella di religiosità», comportando solo che lo Stato democratico riconosca «valenza autonoma alla sfera religiosa», proclamandosi «neutro rispetto alle diverse religioni». In questo quadro «laicità significa riconoscimento di una sfera autonoma lasciata in campo religioso alla libera determinazione del singolo» ed, inoltre, nel nostro ordinamento, regolamentazione di certi rapporti con le Confessioni in chiave bilaterale. Della laicità poi si richiamano le specificazioni derivanti dalla giurisprudenza della Corte (non così nella di poco precedente sentenza), quali l'equidistanza ed imparzialità, il rifiuto del dato quantitativo e del criterio «della maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali» (criterio sociologico, parrebbe), la pari tutela della coscienza, concludendosi che la laicità «rappresenta un principio fondamentale anche in tutti i sistemi democratici occidentali e fa parte del patrimonio giuridico europeo» (simili promettenti premesse si ritrovavano anche in TAR Veneto, punti da 7.2 a 7.4).

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Stato osserva che, «tuttavia,... il principio di laicità non risulta compromesso dall'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche». Esso, infatti, «costituisce... anche un simbolo storico-culturale;... rappresenta un segno di identificazione nazionale», la «cristianità o... il cattolicesimo» non potendo essere cancellati, «anzitutto come dato sociologico, dal ricordato principio di laicità»; e si ricordano i riferimenti concordatari al patrimonio storico del popolo italiano, evidenziandosi il dato «storico e sociologico, assunto a criterio giuridico», correlata alla «dimensione "sociale" del fenomeno religioso». Ci si muove, fin qui, sulla falsariga del lontano parere del Consiglio di Stato del 1988.

---

<sup>91</sup> Acute ed approfondite considerazioni sulle sentenze che precedono in N. COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, Bologna, il Mulino, 2006, 75 segg.; cfr. pure, ID., *Prospettive processuali della "questione del crocifisso"*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it). Puntuali critiche in E. GLIOZZI, *La laicità e il Consiglio di Stato*, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2006, 841 segg.

Il Consiglio di Stato ritiene peraltro ineludibile l'ammettere che, nemmeno nel contesto scolastico, il crocifisso possa essere valutato solo come simbolo storico e culturale, ma vada valutato *«anche come un simbolo religioso»*. Non distinguendo ancora una volta tra crocifisso e croce, si riprende un argomento della sent. 1110 del TAR Veneto, ricordandosi come *«la croce»* riassume i valori di molteplici confessioni cristiane e non solo del cattolicesimo, il che *«vale ad evidenziarne una posizione non confliggente con i principi di laicità, i quali... presuppongono il pluralismo e non il confessionalismo»*. Si prosegue affermando che *«non va sottaciuta l'influenza che la dottrina cristiana, incentrata sui valori della dignità umana, ha avuto nella formazione degli Stati moderni e laici»*, sottolineando quindi *«il legame tra cristianesimo e Stato moderno»*, che *«implica una consequenzialità storica attraverso la quale, nonostante arresti, fratture e patologie (inquisizione, antisemitismo, crociate, ecc.) si può cogliere il principio di dignità dell'uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi, in ultima analisi, il fondamento della stessa laicità dello Stato. Si può, quindi, fondatamente sostenere che, nell'attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma anche simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, che trovano espresso riconoscimento nella nostra Carta costituzionale. In altri termini, i principi costituzionali di libertà hanno molte radici [qui almeno il Consiglio di Stato afferma, sia pure sinteticamente, almeno la pluralità di tali radici], e una di queste è indubbiamente il cristianesimo. Appare, quindi, contraddittorio con le stesse origini della nostra Carta costituzionale, nonché con il sentire stesso del nostro popolo escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che trova una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana»*.

Peraltro queste argomentazioni trascurano sia il fatto che vi sono cristiani che non approvano l'esposizione di un simbolo del cristianesimo in tutti i locali pubblici (e, oltretutto, croce o crocifisso sono la stessa cosa ?), sia il fatto che è il *solo* crocifisso ad essere appeso, come riassuntivo di valori che sicuramente provengono anche da altre e ben diverse correnti di pensiero, che hanno contribuito probabilmente ben più del cristianesimo ad affermare l'odierno concetto di laicità (a meno di non perseguire una sorta di tendenziale sovrapposizione della laicità "in versione italiana" alla "sana laicità" propugnata non da oggi dalla dottrina ufficiale cattolica).

Per quanto riguarda la contrarietà rispetto ai *«principi di libertà religiosa, e di insegnamento»* dell'esposizione del crocifisso, il Consiglio di Stato, di fronte all'obiezione (ritenuta rispettabile) di chi attribuisce *«alla croce valenza ancora di inaccettabile preferenza data ad una religione rispetto ad altre»*, osserva che la protezione della libertà religiosa *«non può estendersi anche alla sfera psicologica, cioè alle dimensioni delle coscienze e dei sentimenti individuali»*, il che porterebbe *«al riconoscimento di un diritto ad un ambiente sterile»*. Mentre *«la libertà di religione attiene alla tutela delle coscienze individuali nel loro sentire religioso da ogni forma di imposizione oggettivamente vessatoria, ma non anche alla tutela delle singole sensibilità ed alla percezione soggettiva dei messaggi ritenuti assertivamente discriminatori, senza trovare oggettivo riscontro in concrete attività discriminatorie dei pubblici poteri»*. Il Consiglio di Stato si rende conto che con queste affermazioni si rischia di negare il concetto di sentimento religioso così come affermato dalla Corte costituzionale quale corollario della libertà di religione, *«nella sua dimensione (ma non sensazione) individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni»*; e aggiunge (richiamando la sent. 329/1997) che *«tuttavia il superamento di questa soglia [di tutela del sentimento religioso, così come delineato] deve avvenire e assume rilevanza, ai fini della tutela costituzionale, attraverso valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori, con conseguenza circa la diversa intensità di tutela»*.

Il Consiglio di Stato, dall'esame della vigente normativa scolastica, non ritiene si traggano interventi statali che pongano in pericolo la libertà di religione, né quella di insegnamento. Per cui, *«nel momento attuale, mentre non si ravvisano elementi positivi di concreta discriminazione in danno dei non appartenenti alla religione cattolica, il crocifisso in classe presenta...una valenza formativa di nessun peso qualificante ai predetti fini di libertà e può e deve essere inteso, anzi,*

come uno dei simboli dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza e infine della stessa laicità dello Stato, fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti al patrimonio giuridico, sociale e culturale d'Italia». Insomma, «il simbolo del crocifisso, così inteso, assume oggi, con il richiamo ai valori di tolleranza e solidarietà in esso racchiusi, una valenza particolare nella considerazione che la scuola pubblica italiana risulta attualmente frequentata da numerosi allievi extracomunitari, ai quali risulta piuttosto importante trasmettere quei principi di apertura alla diversità e di rifiuto di ogni integralismo»; si riprende qui la sorprendente (e provocatoria) motivazione del TAR Veneto, per cui la laicità si insegnerebbe agli extracomunitari attraverso il simbolo del cristianesimo (e soprattutto, se ci si riferisce al crocifisso, del cattolicesimo) presente in tutte le aule. Si aggiunge peraltro, conclusivamente, che, nell'attuale «momento di tumultuoso incontro con le altre culture..., è indispensabile riaffermare anche simbolicamente la nostra identità, che si caratterizza proprio per i valori di rispetto per la dignità di ogni essere umano e di universalismo solidale».

##### 5. Alcune rapide considerazioni finali

Insomma, dall'esame che precede si può misurare l'evoluzione della giurisprudenza dei giudici comuni nel nostro Paese su un tema strettissimamente connesso alla laicità, come quella dell'esposizione del crocifisso nei locali pubblici.

Una prima osservazione che potrebbe farsi è che, se tanti anni fa si diceva che c'era chi voleva "concordatizzare" la Costituzione, oggi sembra sia in atto un processo di "confessionalizzazione del principio di laicità", sempre più ricondotto a, sempre più dipendente da valori religiosi, e sempre meno sottolineandosi gli altri apporti culturali (prevalenti) che hanno contribuito a formarlo e tematizzarlo. Chi scrive si rende conto che si vive in tempi difficili, che il timore delle identità minacciate (religiose e non religiose) non deve essere sottovalutato, che il problema, in specifico, del crocifisso non può certo essere semplicisticamente affrontato, coinvolgendo un simbolo, da tempo peraltro dimenticato sulle pareti, ma che è indubbiamente al centro di allarmi e preoccupazioni di segno diverso che non devono essere sminuite o, peggio, liquidate con sufficienza. In questo quadro chi scrive ritiene, al di là delle sue posizioni personali sulla questione, che una difesa dell'esposizione del crocifisso si sarebbe potuta prospettare senza dover ricorrere alle affermazioni *de combat* e al senso di irritazione e disagio che esse provocano in chi, magari proprio perché cristiano, non si riconosca nelle discutibilissime ricostruzioni extragiuridiche e nelle correlative conclusioni emergenti da una certa giurisprudenza amministrativa.

Ciò comunque che preme sottolineare in questa sede è la progressiva divaricazione tra il quadro fornito dalla giurisprudenza costituzionale e la strada imboccata da gran parte dei giudici comuni (e, in particolare, dal TAR e, per certi versi, dal Consiglio di Stato). Ad uno spropositato ossequio formale nei confronti della Consulta, fa riscontro una concezione minimale della laicità (come, anzitutto, «riconoscimento di una sfera autonoma lasciata in campo religioso alla libera determinazione del singolo») e della libertà di coscienza (come «non diretta imposizione di una prestazione a contenuto religioso»).

Al di là delle declamazioni di circostanza, rimpiccioliscono fino a scomparire le indicazioni rivolte alla tutela dell'«equidistanza e imparzialità nei confronti» di tutte le confessioni religiose (508/2000), senza alcuna rilevanza del dato quantitativo o delle reazioni sociali conseguenti alla violazione dei loro diritti, della «pari protezione della coscienza di ciascuna persona» (508/2000) e dell'«eguale protezione del sentimento religioso» (168/2005) e della libertà di coscienza, nella sua massima estensione compatibile con altri beni costituzionalmente rilevanti e di analogo carattere fondante.

Ed è molto dubbio che la tendenza riduttiva (e per alcuni versi manipolatoria) fin qui ricordata possa davvero far fronte alle tante sfide che ci aspettano sul terreno della laicità e della convivenza nell'ambito dell'odierno Stato costituzionale liberal-democratico.